



Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco



Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale
Ordine degli Avvocati di Lecco

La liquidazione giudiziale

A cura delle

Commissioni di studio

in materia fallimentare e concorsuale



Analisi da art. 121 a art. 162 D.LGS 12.01.2019 N. 14

CODICE DELLA CRISI

Per detti articoli i commenti sono a cura dei dottori: Bolis Diego, Calato Paolo, Corti Debora, Oggioni Federica, Paveri Raffaella, Puccio Francesco e degli Avvocati: Elia Campanielli, Fabrizio La Marca Contorni.

D. LGS. 12.01.2019 N. 14	R.D. 267/1942, L. 3/2012	NOTE
TITOLO V		
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE		
CAPO I		
IMPREDITORI INDIVIDUALI E SOCIETÀ		
SEZIONE I		
PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ORGANI PREPOSTI		
Art. 121		
Presupposti della liquidazione giudiziale		



<p>1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.</p>	<p>(art. 1, comma 1, e art. 5, comma 1, r.d. 267/1942) Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.</p>	<p><i>Il legislatore introduce il termine "liquidazione giudiziale", sostituendolo al termine "fallimento". Viene confermato l'onere in capo all'imprenditore commerciale di dimostrare il possesso congiunto dei tre requisiti di esclusione, che rimangono i medesimi della previgente disciplina. In relazione al requisito dei ricavi, l'attuale disciplina omette il termine "lordi". Si conferma la possibilità di aggiornare i limiti ogni tre anni con decreto ministeriale. La disciplina del Concordato Preventivo assume una propria autonomia e viene disciplinata interamente al Capo III.</i></p>
<p>Art. 122</p>		
<p>Poteri del tribunale concorsuale</p>		
<p>1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:</p> <p>a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;</p> <p>b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;</p>	<p>(art. 23, comma 1, r.d. 267/1942) Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice</p>	<p><i>Il fallito viene ora identificato con il termine "debitore", avvalorando la volontà del legislatore di rimuovere la connotazione negativa legata al concetto di fallimento. I poteri del tribunale competente risultano i medesimi della precedente disciplina.</i></p>



c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.	delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.	
2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.	art. 23, comma 2, r.d. 267/1942) I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.	<i>Il legislatore inserisce l'aggettivo "motivato" accanto al termine "decreto", per evidenziare la necessità che il tribunale giustifichi le motivazioni sottostanti ai provvedimenti.</i>
Art. 123		
Poteri del giudice delegato		
1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:	(art. 25, comma 1, r.d. 267/1942) Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:	<i>Idem</i>
a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;	1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;	<i>Idem</i>
b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;	2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;	<i>Idem</i>
c) convoca il curatore e il comitato dei	3) convoca il curatore e il comitato dei	<i>Idem</i>



creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;	creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;	
d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;	4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;	<i>Idem</i>
e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;	5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;	<i>L'inciso "nel termine di quindici giorni" risultava già soppresso dal recepimento della direttiva "Insolvency".</i>
f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;	6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore;	<i>Resta immutata la necessità generica dell'autorizzazione al curatore al fine di stare in giudizio. Tuttavia viene introdotta una deroga, con richiamo all'art. 128 comma 2, in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale e in materia di procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale</i>
g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;	7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;	<i>Idem</i>
h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III	8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.	<i>Idem</i>



i) quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalità.	Disciplina assente	<i>Si prevede la possibilità di disporre di ulteriori relazioni a cura del curatore.</i>
2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.	(art. 25, comma 2, r.d. 267/1942) Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.	<i>Idem</i>
3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.	(art. 25, comma 3, r.d. 267/1942) I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.	<i>Idem</i>
Art. 124		
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale		
1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla Corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il	(art. 26, commi 1-2-3, r.d. 267/1942) Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla Corte di appello, che provvedono in camera di consiglio. Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse. Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del	<i>Viene opportunamente inserito l'avverbio "rispettivamente" al comma 1 per individuare senza equivoci l'organo a cui proporre il reclamo a seconda che si impugnino un provvedimento del Giudice Delegato o del Tribunale</i>



<p>termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposta dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.</p>	<p>provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.</p>	
<p>2. In ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.</p>	<p>(art. 26, comma 4, r.d. 267/1942) Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.</p>	<p><i>Il termine lungo per l'impugnazione decorre non più dal deposito del provvedimento in cancelleria, ma dal deposito nel fascicolo telematico della procedura</i></p>
	<p>(art. 26, comma 6, r.d. 267/1942) Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:</p>	



a) l'indicazione del tribunale o della Corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;	1) l'indicazione del tribunale o della Corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;	<i>Idem</i>
b) le generalità, il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore;	2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;	
c) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;	3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;	<i>Idem</i>
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.	4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.	<i>Idem</i>
4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.	(art. 26, comma 5, r.d. 267/1942) Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.	<i>Idem</i>
5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.	(art. 26, comma 7, r.d. 267/1942) Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.	<i>Viene eliminato l'obbligo per il presidente di designare il relatore nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso al fine di rendere più fluido il procedimento</i>
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del	(art. 26, comma 8, r.d. 267/1942) Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.	<i>Viene specificato che la notifica al curatore deve essere effettuata al domicilio digitale della procedura</i>



decreto.		
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.	(art. 26, comma 9, r.d. 267/1942) Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.	<i>Idem</i>
8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità e del suo codice fiscale, nonché il nome e domicilio digitale del difensore, nonché l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.	(art. 26, comma 10, r.d. 267/1942) Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.	<i>Vengono aggiunte alcune specificazioni contenutistiche per il ricorso e la memoria di costituzione (codice fiscale della parte, nome e domicilio digitale del difensore; in conseguenza della digitalizzazione della procedura, viene eliminato il riferimento all'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il Giudice adito</i>
9. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.	(art. 26, comma 11, r.d. 267/1942) L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.	<i>Idem</i>
10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.	Disciplina assente	<i>Viene introdotta la possibilità di abbreviare i termini per la fissazione dell'udienza e la costituzione del resistente</i>
11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.	(art. 26, comma 12, r.d. 267/1942) All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.	<i>All'udienza è il collegio che ammette ed assume i mezzi di prova; solo l'assunzione degli stessi, e non anche l'ammissione, può essere delegata al relatore</i>



12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sulreclamo con decreto motivato.	(art. 26, comma 13, r.d. 267/1942) Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti , il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.	<i>Il riferimento al contenuto del decreto (conferma, modifica o revoca, è stato eliminato perché ritenuto superfluo)</i>
Art. 125		
Nomina del curatore		
1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.	(art. 27, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.	<i>Per le nomine si fa riferimento all'albo (356) ed ai requisiti richiesti (358).</i>
2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.	Disciplina assente	<i>Si applica agli esperti la medesima disciplina prevista per i curatori.</i>
3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.	(art. 28, comma 6, r.d. 267/1942) Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.	<i>Idem, aggiunto il riferimento all'esperto.</i>
4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale già istituito	Disciplina assente	<i>Si prevede l'annotamento in modalità informatica delle nomine presso il registro nazionale, così</i>



presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.		<i>come i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale, di omologazione del concordato, gli attivi ed i passivi delle procedure chiuse, l'ammontare degli acconti e dei compensi.</i>
Art. 126		
Accettazione del curatore		
1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.	(art. 29, commi 1-2, r.d. 267/1942) Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.	<i>Si specifica che il destinatario dell'accettazione del curatore deve essere la cancelleria e non il GD.</i>
2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.	Disciplina assente	<i>Si prevede la comunicazione al curatore che ha effettuato l'accettazione, delle credenziali di accesso al domicilio digitale della procedura.</i>
Art. 127		



Qualità di pubblico ufficiale		
1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.	(art. 30, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.	<i>Idem</i>
Art. 128		
Gestione della procedura		
1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.	(art. 31, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.	<i>Idem</i>
2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.	(art. 31, comma 2, r.d. 267/1942) Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.	<i>Idem</i>
3. La nomina dei difensori spetta al curatore. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la	(art. 31, comma 3, r.d. 267/1942)	<i>Si prevede il potere di nomina dei difensori al curatore.</i>



liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.	Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.	<i>Il curatore può inoltre difendere la procedura davanti al giudice tributario, se ne possiede la necessaria qualifica.</i>
Art. 129		
Esercizio delle attribuzioni del curatore		
1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.	(art. 32, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.	<i>Idem</i>
2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.	(art. 32, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.	<i>Si prevede la possibilità di farsi coadiuvare non solo dal debitore ma anche dagli amministratori della società.</i>



Art. 130		
Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore		
1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.	(art. 33, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.	<i>Si prevede la presentazione di una informativa entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura. Si specifica la necessità di dare informativa sulle responsabilità non solo del debitore ma anche di amministratori e organi di controllo (prima indicati genericamente come "altri").</i>
Disciplina assente	(art. 33, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.	
2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal	Disciplina assente	<i>Se non vengono depositate entro 3 giorni dalla sentenza dichiarativa le scritture contabili ed i documenti previsti dall'art.49 c.3 lettera c), il Curatore informa il pubblico ministero. In questo caso, o nel caso in cui la documentazione sia ritenuta inattendibile, il Curatore può richiedere una apposita autorizzazione per accedere a banche dati con riferimento alle operazioni compiute nei cinque anni antecedenti.</i>



<p>debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.</p>		
<p>3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p><i>Si prevede facoltà al curatore di richiedere alle PA le informazioni in loro possesso, previa autorizzazione del GD</i></p>
<p>4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del Codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.</p>	<p>(art. 33, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.</p>	<p><i>Entro 60 giorni dall'esecutività dello stato passivo il curatore presenta una relazione (richiamo alla "vecchia" 33 c.1) allegando un bilancio dell'ultimo esercizio che il debitore deve presentare entro 30 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale (in mancanza, il curatore deve provvedere a redigere il bilancio).</i></p>



<p>5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Sela società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.</p>	<p>(art. 33, comma 3, r.d. 267/1942) Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.</p>	<p><i>Si prevede una apposita informativa nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale, appartenente ad un gruppo.</i></p>
<p>6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p><i>In caso di previsione di insufficiente realizzo, e quindi in mancanza di stato passivo, la relazione di cui ai commi precedenti è depositata entro 180 giorni dalla dichiarazione di apertura.</i></p>
<p>7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.</p>	<p>(art. 33, comma 4, r.d. 267/1942) [...] Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.</p>	<p><i>La copia al PM deve essere trasmessa entro 5 giorni.</i></p>
<p>8. Il giudice delegato dispone la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti</p>	<p>(art. 33, comma 4, r.d. 267/1942) Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di</p>	<p><i>Idem</i></p>



<p>cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.</p>	<p>provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. [...]</p>	
<p>9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti segretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.</p>	<p>(art. 33, comma 5, r.d. 267/1942) Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.</p>	<p><i>Il primo rapporto riepilogativo deve essere reso entro 4 mesi dall'esecutività dello stato passivo, i rapporti successivi ogni 6 mesi. Si assegna un termine di 15 giorni al comitato dei creditori per formulare eventuali osservazioni. Non è più previsto il deposito al registro delle imprese, mentre rimane l'obbligo di trasmissione al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni, da eseguirsi entro 15 giorni dal termine concesso al comitato dei creditori per esprimere le proprie osservazioni (anch'esse da inviare unitamente al rapporto riepilogativo).</i></p>



Art. 131		
Deposito delle somme riscosse		
<p>1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.</p>	<p>(art. 34, comma 1, r.d. 267/1942) Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l'integrità del capitale.</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>2. Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.</p>	<p>(art. 34, comma 2, r.d. 267/1942) La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con</p>	<p>(art. 34, comma 4, r.d. 267/1942) Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.</p>	<p><i>Viene disciplinato il versamento sul "Fondo Unico Giustizia" quando ne ricorrono i presupposti.</i></p>



modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.		
4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed è trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica è oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità dei sistemi di trasmissione telematica.	Disciplina assente	<i>Previa pubblicazione in Gazzetta di un provvedimento del Ministero della Giustizia, da adottarsi entro il 15 luglio 2023, si prevede la modalità di trasmissione dei mandati di pagamento.</i>
Art. 132		
Integrazione dei poteri del curatore		
1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione	(art. 35, comma 1, r.d. 267/1942) Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la	<i>Idem</i>



di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.	restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.	
2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.	(art. 35, comma 2, r.d. 267/1942) Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.	<i>Idem</i>
3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.	(art. 35, comma 3, r.d. 267/1942) Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma ottavo.	<i>Idem</i>
4. Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.	(art. 35, comma 4, r.d. 267/1942) Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.	<i>idem</i>



Art. 133		
Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore		<i>Il contenuto dell'art. 36 L.Fall. è scisso in due norme: l'art. 133 disciplina il reclamo contro gli atti del curatore e l'art. 141 quello contro gli le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori.</i>
1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazioni di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.	(art. 36, comma 1, r.d. 267/1942) Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.	<i>Si ricomprende espressamente tra i legittimati ad impugnare il comitato dei creditori (prima era: "...il fallito e ogni altro interessato").</i>
2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.	(art. 36, comma 3, r.d. 267/1942) Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. [...]	
	(art. 36, comma 2, r.d. 267/1942) Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto	<i>Viene prevista la possibilità di reclamare il decreto del GD ai sensi dell'art. 124, norma che - in generale - disciplina il reclamo endoconcorsuale contro i provvedimenti del GD.</i>



3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.	medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.	
Art. 134		
Revoca del curatore		
1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.	(art. 37, comma 1, r.d. 267/1942) Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.	<i>Idem</i>
2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.	(art. 37, comma 2, r.d. 267/1942) Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.	<i>Idem</i>
3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla Corte di appello previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.	(art. 37, comma 3, r.d. 267/1942) Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla Corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.	<i>Idem</i>
Art. 135		
Sostituzione del curatore		



<p>1. <u>Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti</u> ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta <u>e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti</u>, provvede alla nomina del nuovo curatore.</p>	<p>(art. 37-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.</p>	<p><i>E' stata eliminata la previsione di sostituzione dei componenti del comitato dei creditori; la sostituzione del Curatore può essere chiesta anche dal debitore.</i> <i>Inoltre la norma è stata semplificata: eliminata la necessità di una maggioranza di creditori, non è più necessario indicare un nuovo nominativo.</i></p>
<p>2. <u>Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli i cui titolari si trovino in conflitto di interessi.</u></p>	<p>(art. 37-bis, comma 2, r.d. 267/1942) Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.</p>	
<p>Art. 136</p>		
<p>Responsabilità del curatore</p>		
<p>1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal</p>	<p>(art. 38, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano</p>	<p><i>Nel solco della digitalizzazione della procedura, in sostituzione del registro cartaceo viene</i></p>



<p>programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.</p>	<p>di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.</p>	<p><i>introdotto un registro informatico, consultabile telematicamente dal G.D. e dai membri del comitato dei creditori</i></p>
<p>2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p><i>Viene superato il tradizionale principio che posticipava la fase liquidativa alla fase di verifica sul presupposto che, solo dopo quest'ultima si sarebbe potuto sapere entro che limiti svolgere la liquidazione.</i></p>
<p>3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.</p>	<p>(art. 38, comma 2, r.d. 267/1942) Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.</p>	<p><i>Non è più richiesta, in via alternativa, l'autorizzazione del comitato dei creditori per promuovere l'azione di responsabilità nei confronti del curatore revocato</i></p>
<p>4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di</p>	<p>(art. 38, comma 3, r.d. 267/1942)</p>	<p><i>Il rendiconto della gestione deve essere comunicato anche al curatore subentrante, che può presentare osservazioni o contestazioni, e</i></p>



cui all'articolo 233, comma 2, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.	Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.	<i>deve essere presentato non solo alla cessazione dell'ufficio, ma anche al termine dei giudizi e delle altre operazioni proseguite post chiusura; a tale riguardo il riferimento all'art. 233 c. 2 è errato, dovendosi intendere invece l'art. 234 c.1</i>
5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.	Disciplina assente	
Art. 137		
Compenso del curatore		
1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.	(art. 39, comma 1, r.d. 267/1942) Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.	<i>Idem</i>
	(art. 39, commi 2-3, r.d. 267/1942) La liquidazione del compenso è fatta dopo	



<p>2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, sedel caso, dopo l'esecuzione del concordato.Al curatore è dovuta anche un'integrazionedel compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progettodi ripartizione parziale.</p>	<p>l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. [...] Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.</p>	<p><i>Si prevede una integrazione di compenso per l'attività svolta dal Curatore fino al termine dei giudizi e delle operazioni di chiusura della procedura di cui all'art.233 c.2</i></p>
<p>3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.</p>	<p>(art. 39, comma 3, r.d. 267/1942) Se nell'incarico si sono succeduti piùcuratori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.</p>	<p>(art. 39, comma 4, r.d. 267/1942) Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p><i>In caso di nomina di esperti per l'esecuzione di specifici compiti, si applica la norma del c.3</i></p>



comma 3.		<i>(criterio di proporzionalità per il compenso di più curatori succeduti).</i>
Art. 138		
Nomina del comitato dei creditori		
1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.	(art. 40, comma 1, r.d. 267/1942) Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altrinominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.	<i>Idem</i>
2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.	(art. 40, comma 2, r.d. 267/1942) Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.	<i>Idem</i>
	(art. 40, comma 3, r.d. 267/1942)	



3. Il comitato, entro dieci giorni dallanomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.	Il comitato, entro dieci giorni dallanomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.	<i>Idem</i>
4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.	(art. 40, comma 4, r.d. 267/1942) La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.	<i>Idem</i>
5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.	(art. 40, comma 5, r.d. 267/1942) Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica , della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.	<i>Si specifica la necessità di comunicare al GD la costituzione del comitato.</i>
6. Il componente del comitato che si trovain conflitto di interessi si astiene dalla votazione.	(art. 40, comma 6, r.d. 267/1942) Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.	<i>Idem</i>
7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.	(art. 40, comma 7, r.d. 267/1942) Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.	<i>Si specifica che la delega di un membro del comitato ad un soggetto terzo debba essere a sue spese, e che il soggetto delegato deve essere un avvocato o un dottore commercialista.</i>



Art. 139		
Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori		
1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 138, commi 1 e 2.	(art. 37-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40 [...] Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.	<i>Si elimina il vincolo temporale per poter procedere a nuove designazioni di membri del comitato dei creditori.</i>
2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.	(art. 37-bis, comma 2, r.d. 267/1942) Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.	<i>Idem</i>
3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in	(art. 37-bis, comma 3, r.d. 267/1942) Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia	<i>Si prevede la possibilità di prevedere un compenso al comitato dei creditori, in qualsiasi momento (e non solo in sede di adunanza), su istanza del comitato stesso (e non della maggioranza dei creditori) previo parere del curatore.</i>



misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.	attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.	
Art. 140		
Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti		
1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.	(art. 41, comma 1, r.d. 267/1942) Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.	<i>Idem</i>
2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.	(art. 41, comma 2, r.d. 267/1942) Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.	<i>Idem</i>
3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purché	(art. 41, comma 3, r.d. 267/1942) Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo	<i>Idem</i>



sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.	elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.	
4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.	(art. 41, comma 4, r.d. 267/1942) In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.	<i>Idem</i>
5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.	(art. 41, comma 5, r.d. 267/1942) Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.	<i>In caso di mancata costituzione del comitato dei creditori, ogni creditore (previa autorizzazione del GD) può ispezionare le scritture contabili e chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore.</i>
6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3.	(art. 41, comma 6, r.d. 267/1942) I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, terzo comma.	<i>Idem</i>
7. Ai componenti del comitato dei creditoris applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del Codice civile.	(art. 41, comma 7, r.d. 267/1942) Ai componenti del comitato dei creditoris applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del Codice civile.	<i>Idem</i>



8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.	(art. 41, comma 8, r.d. 267/1942) L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.	<i>Idem</i>
Art. 141		
Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori		
1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.	(art. 36, comma 1, r.d. 267/1942) Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.	<i>vedere note sub art. 133</i>
2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.	(art. 36, comma 2, r.d. 267/1942) Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta	



	giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.	
Disciplina assente	(art. 36, comma 3, r.d. 267/1942) [...] Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.	
SEZIONE II		
EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE		
Art. 142		
Beni del debitore		
1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.	(art. 42, comma 1, r.d. 267/1942) La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.	<i>Il legislatore introduce il termine "liquidazione giudiziale", sostituendolo al termine "fallimento". Il fallito viene ora identificato con il termine "debitore", avvalorando la volontà del legislatore di rimuovere la connotazione negativa legata al concetto di fallimento. A parte la terminologia, non si segnalano variazioni.</i>
	(art. 42, comma 2, r.d. 267/1942)	



<p>2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.</p>	<p>Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.</p>	<p><i>Idem, a parte la terminologia non si segnalano variazioni.</i></p>
<p>3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.</p>	<p>(art. 42, comma 3, r.d. 267/1942) Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.</p>	<p><i>La nuova norma introduce una modifica per ciò che concerne la provenienza dei beni del debitore. Con la nuova formulazione, oltre che quelli che pervengono al curatore "durante la procedura", si dovrebbero ricomprendere anche quelli già posseduti prima dell'inizio della procedura</i></p>
<p>Art. 143</p>		
<p>Rapporti processuali</p>		
<p>1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.</p>	<p>(art. 43, comma 1, r.d. 267/1942) Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.</p>	<p>(art. 43, comma 2, r.d. 267/1942) Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.</p>	<p><i>Idem</i></p>



3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.	(art. 43, comma 3, r.d. 267/1942) L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.	<i>viene specificata la decorrenza del termine per la riassunzione (dalla dichiarazione di interruzione del Giudice)</i>
Art. 144		
Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale		
1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.	(art. 44, commi 1-2, r.d. 267/1942) Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.	<i>Viene modificata la frase includendo nel primo comma sia gli atti che i pagamenti eseguiti o ricevuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.</i>
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.	(art. 44, comma 3, r.d. 267/1942) Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.	<i>Il secondo comma del nuovo articolo 144 è coordinato con lo stralcio del secondo comma del vecchio articolo, avendo la nuova formulazione effettuato l'accorpamento della disposizione tutta nel primo comma.</i>



Art. 145		
Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale		
1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.	(art. 45, comma 1, r.d. 267/1942) Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.	<i>Idem, a parte la terminologia non si segnalano variazioni.</i>
Art. 146		
Beni non compresi nella liquidazione giudiziale		
1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:	(art. 46, comma 1, r.d. 267/1942) Non sono compresi nel fallimento:	<i>Idem, a parte la terminologia non si segnalano variazioni.</i>
a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;	1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;	<i>Idem</i>
b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;	2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i	<i>Idem, a parte la terminologia non si segnalano variazioni.</i>



	limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;	
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del Codice civile;	3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del Codice civile;	<i>Idem</i>
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.	5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.	<i>Idem</i>
2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.	(art. 46, comma 2, r.d. 267/1942) I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.	<i>Nel secondo comma vi è il richiamo alla lettera b) anziché al nr. 2) del primo comma, come conseguente coordinamento della nuova disposizione. I limiti ivi previsti sono fissati dal giudice delegato, che ora deve esplicitamente "sentire" prima il curatore ed il comitato dei creditori. Ciò che prima veniva di fatto richiesto dal giudice delegato al curatore, mediante la formulazione di un'istanza nella quale si descrivevano le condizioni personali del debitore, ora l'intervento preventivo del curatore e del comitato è formalmente previsto dalla norma</i>
Art. 147		
Alimenti ed abitazione del debitore		
1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può	(art. 47, comma 1, r.d. 267/1942) Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può	<i>Idem, a parte la terminologia non si segnalano variazioni.</i>



concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.	concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.	
2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.	(art. 47, comma 2, r.d. 267/1942) La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.	<i>Nella nuova formulazione, in relazione alla casa del debitore, si fa riferimento non solo al diritto di proprietà, ma anche alla titolarità di altro diritto reale. Si devono intendere ricompresi, quindi, anche il diritto all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla superficie, all'enfiteusi e alle servitù prediali, tipici diritti reali immobiliari rientranti tra i diritti reali di godimento. Si conferma che la destinazione di tale diritto di proprietà o di godimento rimane tale fino alla liquidazione dell'immobile.</i>
Art. 148		
Corrispondenza diretta al debitore		
1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.	(art. 48, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.	<i>Idem, a parte la terminologia non si segnalano variazioni.</i>
2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.	(art. 48, comma 2, r.d. 267/1942) La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.	<i>Idem, a parte la terminologia non si segnalano variazioni.</i>
Art. 149		
Obblighi del debitore		



1. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.	(art. 49, comma 1, r.d. 267/1942) L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.	<i>Idem, a parte la terminologia non si segnalano variazioni.</i>
2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.	(art. 49, comma 2, r.d. 267/1942) Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.	<i>Idem</i>
3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.	(art. 49, comma 3, r.d. 267/1942) In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.	<i>Nella nuova formulazione viene introdotto il concetto di procuratore, in sostituzione del mandatario. In caso di legittimo impedimento a comparire, per i soggetti descritti al comma 1 viene data la possibilità di essere autorizzati per mezzo di procura, quindi con atto unilaterale, attraverso il quale si conferisce la rappresentanza. A differenza del mandato, la procura richiede una data forma per poter essere efficace.</i>



SEZIONE III		
EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER I CREDITORI		
Art. 150		
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali		
1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.	(art. 51, comma 1, r.d. 267/1942) Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.	<i>Idem</i>
Art. 151		
Concorso dei creditori		
1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.	(art. 52, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.	<i>Idem</i>
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni	(art. 52, comma 2, r.d. 267/1942) Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111,	<i>Idem</i>



diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.	primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.	
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.	(art. 52, comma 3, r.d. 267/1942) Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.	<i>Idem</i>
Art. 152		
Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili		
1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.	(art. 53, comma 1, r.d. 267/1942) I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.	<i>Idem, solo meglio specificato il concetto.</i>
2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 216. Il giudice delegato può	(art. 53, comma 2, r.d. 267/1942) Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 107.	<i>Il Giudice Delegato, oltre a poter autorizzare il creditore ad effettuare la vendita, determinandone le modalità come nella normativa previgente, può assegnare i beni. Viene previsto che sia per l'assegnazione che per l'autorizzazione alla vendita il GD deve acquisire la valutazione dei beni, anche ai fini del comma 3.</i>



assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.		
3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all'importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l'eccedenza.	Disciplina assente	<i>Si prevede che il creditore riversi al Curatore l'eccedenza del ricavato della vendita (al netto delle spese) o il maggior valore di stima risetto al credito vantato.</i>
4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.	(art. 53, comma 3, r.d. 267/1942) Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.	<i>Idem</i>
Art. 153		
Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo		
1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per	(art. 54, comma 1, r.d. 267/1942) I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per	<i>Idem</i>



quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.	quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.	
2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.	(art. 54, comma 2, r.d. 267/1942) Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.	<i>Idem</i>
3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del Codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.	(art. 54, comma 3, r.d. 267/1942) L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del Codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.	<i>Idem</i>



4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e della rinnovazione dell'ipoteca.	Disciplina assente	<i>Prelazione estesa alle spese di costituzione, rinnovo e iscrizione di ipoteca per i crediti ipotecari.</i>
5. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonché alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.	Disciplina assente	<i>Riconoscimento di prelazione anche a determinati tipi di spese, in caso di crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio speciale.</i>
Art. 154		
Crediti pecuniari		
1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7 , a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3.	(art. 55, comma 1, r.d. 267/1942) La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.	<i>Si prevede un nuovo termine, oltre alla chiusura della procedura, individuando il caso in cui il Curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura, eseguito l'ultimo progetto di riparto o definiti i giudizi e procedimenti pendenti.</i>
	(art. 55, comma 2, r.d. 267/1942)	<i>Idem</i>



2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.	I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.	
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.	(art. 55, comma 3, r.d. 267/1942) I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.	<i>Idem</i>
Art. 155		
Compensazione		
1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.	(art. 56, comma 1, r.d. 267/1942) I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.	<i>Idem</i>
2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è	(art. 56, comma 2, r.d. 267/1942) Per i crediti non scaduti la compensazione, tuttavia, non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la	<i>L'esenzione della compensazione per i crediti acquisiti dopo la dichiarazione di apertura della procedura o nell'anno anteriore è estesa a tutti i crediti eliminando il riferimento a quelli scaduti.</i>



seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.	dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.	
Art. 156		
Crediti infruttiferi		
1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia, ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del Codice civile , per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.	(art. 57, comma 1, r.d. 267/1942) I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia, ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.	<i>Viene sostituito il riferimento al 5% annuo con la previsione dell'articolo 1284 cc per il conteggio degli interessi.</i>
Art. 157		
Obbligazioni ed altri titoli di debito		
1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene	(art. 58, comma 1, r.d. 267/1942) I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene	<i>Idem</i>



distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.	distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.	
Art. 158		
Crediti non pecuniari		
1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.	(art. 59, comma 1, r.d. 267/1942) I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.	<i>Idem</i>
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e dopo l'apertura di una procedura di insolvenza. La rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione e, nelle procedure di insolvenza, fino al decreto pronunciato ai sensi dell'articolo 204, comma 4, in relazione alle domande di ammissione al passivo depositate nel termine di cui all'articolo 201, comma 1.	Disciplina assente	<i>La rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa fino alla definitività della sentenza di omologazione o in caso di liquidazione giudiziale fino all'esecutività dello stato passivo.</i>
Art. 159		



Rendita perpetua e rendita vitalizia		
1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del Codice civile.	(art. 60, comma 1, r.d. 267/1942) Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del Codice civile.	<i>Idem</i>
2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.	(art. 60, comma 2, r.d. 267/1942) Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.	<i>Idem</i>
Art. 160		
Creditore di più coobbligati solidali		
1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.	(art. 61, comma 1, r.d. 267/1942) Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.	<i>Idem</i>
2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.	(art. 61, comma 2, r.d. 267/1942) Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.	<i>Idem</i>



Art. 161		
Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto		
1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.	(art. 62, comma 1, r.d. 267/1942) Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.	<i>Idem</i>
2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.	(art. 62, comma 2, r.d. 267/1942) Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.	<i>Idem</i>
3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.	(art. 62, comma 3, r.d. 267/1942) Tuttavia, il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.	<i>Idem</i>



Art. 162		
Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia		
1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.	(art. 63, comma 1, r.d. 267/1942) Il coobbligato o fideiussore del fallito che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.	<i>Idem</i>
2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.	(art. 63, comma 2, r.d. 267/1942) Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.	<i>Idem</i>



Analisi da art. 163 a art. 199 D.LGS 12.01.2019 N. 14

Per detti articoli i commenti sono a cura dei dottori: Chiappa Damiano, Ielardi Davide, Moda Maruska, Radaelli Filippo e degli Avvocati: Chiara Boniotti, Marco Riva.

D. LGS. 12.01.2019 N. 14	R.D. 267/1942, L. 3/2012	NOTE
ART. 163 comma 1	ART. 64 comma 1 L.F.	<i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 64 comma 1 L.F. riprendendone in gran parte la formulazione con gli adattamenti resi necessari dal venir meno di ogni espressione riferita al fallimento</i>
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante	Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante	<i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 64 comma 1 L.F. riprendendone in gran parte la formulazione con gli adattamenti resi necessari dal venir meno di ogni espressione riferita al fallimento</i> <i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 64 comma 2 L.F. riprendendone in gran parte la formulazione con gli adattamenti resi necessari dal venir meno di ogni espressione riferita al fallimento</i>
ART. 163 comma 2	ART. 64 comma 2 L.F.	
I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre	I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a	<i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 64 comma 2 L.F. riprendendone in gran parte la formulazione con gli adattamenti resi necessari dal venir meno di ogni espressione riferita al fallimento</i> <i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 65 comma 1 L.F. riprendendone in</i>



reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133	norma dell'articolo 36.	<i>gran parte la formulazione con gli adattamenti resi necessari dal venir meno di ogni espressione riferita al fallimento</i>
ART. 164 comma 1	ART. 65 comma 1, L.F.	
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori	Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento	<i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 65 comma 1 L.F. riprendendone in gran parte la formulazione con gli adattamenti resi necessari dal venir meno di ogni espressione riferita al fallimento L'art. 164 comma 2 non trova alcun articolo paritetico o simile nella L.F. ed è stato introdotto con finalità di tutela della par condicio creditorum dal momento che ci si trova di fronte al soddisfacimento di creditori postergati e che quindi la lesione della par conditio appare ancora più radicale. Viene applicato anche l'art. 2467 secondo comma c.c. che statuisce cosa si intende per finanziamento soci a favore della società, cioè quelli in qualsiasi forma effettuati che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento</i>
ART. 164 comma 2	ART. 2467 comma 1, C.C.	
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore	Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla	<i>L'art. 164 comma 2 non trova alcun articolo paritetico o simile nella L.F. ed è stato</i>



<p>della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467 secondo comma, Codice civile</p>	<p>soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito</p>	<p><i>introdotta con finalità di tutela della par condicio creditorum dal momento che ci si trova di fronte al soddisfacimento di creditori postergati e che quindi la lesione della par conditio appare ancora più radicale. Viene applicato anche l'art. 2467 secondo comma c.c. che statuisce cosa si intende per finanziamento soci a favore della società, cioè quelli in qualsiasi forma effettuati che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento</i></p> <p><i>L'art. 164 comma 3 non trova alcun articolo paritetico o simile nella L.F., piuttosto trova un riferimento nell'art. 2497 - quinquies comma 1 c.c. Il comma estende la disposizione del secondo comma anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.</i></p>
<p>ART. 164 comma 3</p>	<p>ART. 2497-quinquies comma 1, C.C.</p>	
<p>La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti</p>	<p>Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'art. 2467 (c.c.)</p>	<p><i>L'art. 164 comma 3 non trova alcun articolo paritetico o simile nella L.F., piuttosto trova un riferimento nell'art. 2497 - quinquies comma 1 c.c. Il comma estende la disposizione del secondo comma anche al rimborso dei</i></p>



o da altri soggetti ad essa sottoposti		
ART. 165 comma 1	ART. 66 comma 1, L.F..	<i>finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti. Contenuto dell'art. del CCII immutato rispetto alla L.F.</i>
Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile	Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile	<i>Contenuto dell'art. del CCII immutato rispetto alla L.F. La previsione del CCII ricalca integralmente i contenuti della l.f. riprendendone quasi alla lettera la formulazione con l'unico adattamento formale costituito dal riferimento al Tribunale competente ai sensi dell'art. 27 e non più al Tribunale fallimentare. L'art. 27 innova rispetto alla disciplina prevista dalla L.F. contemplando una competenza speciale per materia del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese per le aziende in A.S. o gruppo di imprese di rilevanti dimensioni. Sotto il profilo territoriale, il tribunale delle imprese va individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Per tutti gli altri procedimenti e per le controversie che ne derivano è competente invece, il tribunale ordinario, il quale, sotto il profilo territoriale va individuato avuto riguardo al circondario entro il quale il debitore ha il centro degli interessi principali.</i>



ART. 165 comma 2	ART. 66 comma 2, L.F..	
L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'art. 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronti dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro	L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronti dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro	<i>La previsione del CCII ricalca integralmente i contenuti della l.f. riprendendone quasi alla lettera la formulazione con l'unico adattamento formale costituito dal riferimento al Tribunale competente ai sensi dell'art. 27 e non più al Tribunale fallimentare. L'art. 27 innova rispetto alla disciplina prevista dalla L.F. contemplando una competenza speciale per materia del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese per le aziende in A.S. o gruppo di imprese di rilevanti dimensioni. Sotto il profilo territoriale, il tribunale delle imprese va individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Per tutti gli altri procedimenti e per le controversie che ne derivano è competente invece, il tribunale ordinario, il quale, sotto il profilo territoriale va individuato avuto riguardo al circondario entro il quale il debitore ha il centro degli interessi principali. Contenuto dell'art. del CCII immutato rispetto alla L.F.</i>
ART. 166 comma 1	ART. 67 comma 1, L.F..	
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:	Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:	<i>Contenuto dell'art. del CCII immutato rispetto alla L.F. L'oggetto dell'articolo rimane immutato ma la modifica sostanziale è relativa all'asse temporale dell'azione revocatoria in quanto non si fa riferimento unicamente agli atti</i>
ART. 166 comma 1, a)	ART. 67 comma 1, 1) L.F..	



		<i>compiuti nell'anno precedente il "dies a quo" dell'apertura della L.G. ma anche successivi a tale data.</i>
Gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;	Gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;	<i>L'oggetto dell'articolo rimane immutato ma la modifica sostanziale è relativa all'asse temporale dell'azione revocatoria in quanto non si fa riferimento unicamente agli atti compiuti nell'anno precedente il "dies a quo" dell'apertura della L.G. ma anche successivi a tale data.</i>
ART. 166 comma 1, b)	ART. 67 comma 1, 2) L.F..	<i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 67 comma 1, 2) L.F. riprendendone in gran parte la formulazione con gli adattamenti resi necessari dal venir meno di ogni espressione riferita al fallimento</i>
Gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore	Gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento	<i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 67 comma 1, 2) L.F. riprendendone in gran parte la formulazione con gli adattamenti resi necessari dal venir meno di ogni espressione riferita al fallimento</i>
ART. 166 comma 1, c)	ART. 67 comma 1, 3) L.F..	<i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 67 comma 1, 3) L.F. riprendendone in gran parte la formulazione con gli adattamenti resi necessari dal venir meno di ogni espressione riferita al fallimento</i>
I pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti	I pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti	<i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 67 comma 1, 3) L.F. riprendendone in gran parte la formulazione con gli adattamenti resi necessari dal venir meno di ogni espressione riferita al fallimento</i>
ART. 166 comma 1, d)	ART. 67 comma 1, 4) L.F..	<i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 67 comma 1, 4) L.F. riprendendone in</i>



		<i>gran parte la formulazione con gli adattamenti resi necessari dal venir meno di ogni espressione riferita al fallimento</i>
I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti	I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti	<i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 67 comma 1, 4) L.F. riprendendone in gran parte la formulazione con gli adattamenti resi necessari dal venir meno di ogni espressione riferita al fallimento</i> <i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 67 comma 2 L.F. riprendendone in gran parte la formulazione con gli adattamenti resi necessari dal venir meno di ogni espressione riferita al fallimento</i>
ART. 166 comma 2	ART. 67 comma 2, L.F..	<i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 67 comma 2 L.F. riprendendone in gran parte la formulazione con gli adattamenti resi necessari dal venir meno di ogni espressione riferita al fallimento</i>
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.	Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.	<i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 67 comma 2 L.F. riprendendone in gran parte la formulazione con gli adattamenti resi necessari dal venir meno di ogni espressione riferita al fallimento</i> <i>Contenuto dell'art. del CCII immutato rispetto alla L.F.</i>
ART. 166 comma 3	ART. 67 comma 3, L.F..	
Non sono soggetti ad azione revocatoria	Non sono soggetti ad azione revocatoria	<i>Contenuto dell'art. del CCII immutato rispetto alla L.F.</i>
ART. 166 comma 3, a)	ART. 67 comma 3, a) L.F..	<i>Contenuto dell'art. del CCII immutato rispetto alla L.F.</i>
I pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso	I pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso	<i>Contenuto dell'art. del CCII immutato rispetto alla L.F.</i>



ART. 166 comma 3, b)	ART. 67 comma 3, b) L.F..	<i>Viene soppresso l'attributo della "consistenza" come requisito per la revocabilità delle rimesse bancarie. Non si tratta di una mera correzione formale, ma di un'innovazione sostanziale, che semplificherà non poco la decisione delle cause che hanno quest'oggetto. Resta tuttavia l'altro attributo, inerente alla "durevolezza" delle rimesse, che pertanto restano revocabili soltanto a condizione che le stesse abbiano attribuito alla banca un vantaggio patrimoniale effettivo e non virtuale.</i>
Le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca	Le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca	<i>Viene soppresso l'attributo della "consistenza" come requisito per la revocabilità delle rimesse bancarie. Non si tratta di una mera correzione formale, ma di un'innovazione sostanziale, che semplificherà non poco la decisione delle cause che hanno quest'oggetto. Resta tuttavia l'altro attributo, inerente alla "durevolezza" delle rimesse, che pertanto restano revocabili soltanto a condizione che le stesse abbiano attribuito alla banca un vantaggio patrimoniale effettivo e non virtuale.</i>
ART. 166 comma 3, c)	ART. 67 comma 3, c) L.F..	<i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 67 comma 3 lettera c) L.F. riprendendone in gran parte la formulazione.</i>
Le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 – bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto	Le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 – bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto	<i>La previsione ricalca integralmente i contenuti dell'art. 67 comma 3 lettera c) L.F. riprendendone in gran parte la formulazione. La lettera d) si riferisce ai piani attestati, che prima avevano integrale disciplina soltanto</i>



<p>immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parente ed affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purchè alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio</p>	<p>immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parente ed affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purchè alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio</p>	<p><i>nella lettera d) dell'art. 67. Ora sono regolati autonomamente dagli artt. 56 e seguenti, che piu precisamente fa riferimento agli accordi in esecuzione degli stessi. L'art. 166 c. 3 d) si limita a contemplare l'esonero da revocatoria per gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato senza più indicare i requisiti dei piani. Aggiunge peraltro sia la previsione che esclude l'esonero in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento della costituzione di garanzia. La lettera d) contempla anche l'esonero anche con riferimento agli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano di concordato di gruppo o del piano sotteso alla domanda di omologa di accordi di ristrutturazione di gruppo di cui all'art. 284 ed in esso indicati.</i></p>
<p>ART. 166 comma 3, d)</p>	<p>ART. 67 comma 3, d) L.F..</p>	<p><i>La lettera d) si riferisce ai piani attestati, che prima avevano integrale disciplina soltanto nella lettera d) dell'art. 67. Ora sono regolati autonomamente dagli artt. 56 e seguenti, che piu precisamente fa riferimento agli accordi in esecuzione degli stessi. L'art. 166 c. 3 d) si limita a contemplare l'esonero da revocatoria per gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato senza più</i></p>
<p>Gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'art. 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con</p>	<p>Gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurarne il riequilibrio della sua situazione finanziaria</p>	<p><i>La lettera d) si riferisce ai piani attestati, che prima avevano integrale disciplina soltanto nella lettera d) dell'art. 67. Ora sono regolati autonomamente dagli artt. 56 e seguenti, che piu precisamente fa riferimento agli accordi in esecuzione degli stessi. L'art. 166 c. 3 d) si limita a contemplare l'esonero da revocatoria per gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato senza più</i></p>



riguardo all'azione revocatoria ordinaria		<i>indicare i requisiti dei piani. Aggiunge peraltro</i>
ART. 166 comma 3, e)	ART. 67 comma 3, e) L.F.	<i>sia la previsione che esclude l'esenzione in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento della costituzione di garanzia. La lettera d) contempla anche l'esenzione anche con riferimento agli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano di concordato di gruppo o del piano sotteso alla domanda di omologa di accordi di ristrutturazione di gruppo di cui all'art. 284 ed in esso indicati.</i>
		<i>La norma comprende nell'esenzione, oltre agli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato, anche quelli relativi al piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis omologato (oltre agli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione), precisando che l'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria.</i>
Gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis omologato e dell'accordo di ristrutturazione omologato e	Gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti	<i>La norma comprende nell'esenzione, oltre agli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato,</i>



<p>in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria.</p>	<p>in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161.</p>	<p><i>anche quelli relativi al piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis omologato (oltre agli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione), precisando che l'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria.</i></p>
<p>ART. 166 comma 3, f)</p>	<p>ART. 67 comma 3, f) L.F.</p>	<p><i>Contenuto dell'art. del CCII molto simile e sostanzialmente immutato rispetto alla L.F.</i></p>
<p>I pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazione di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati.</p>	<p>I pagamenti dei corrispettivi per prestazione di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito.</p>	<p><i>Contenuto dell'art. del CCII molto simile e sostanzialmente immutato rispetto alla L.F.</i></p> <p><i>La norma sostituisce il precedente riferimento alle "procedure" con quello agli "strumenti di risoluzione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure in insolvenza" esentando i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso ad essi.</i></p>
<p>ART. 166 comma 3, g)</p>	<p>ART. 67 comma 3, g) L.F.</p>	<p><i>La norma sostituisce il precedente riferimento alle "procedure" con quello agli "strumenti di risoluzione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure in insolvenza" esentando i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso ad essi.</i></p>
<p>I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza previsti dal presente codice</p>	<p>I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di concordato preventivo</p>	<p><i>La norma sostituisce il precedente riferimento alle "procedure" con quello agli "strumenti di risoluzione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure in insolvenza" esentando i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso ad essi.</i></p>
<p>ART. 166 comma 4</p>	<p>ART. 67 comma 4, L.F..</p>	<p><i>Contenuto dell'art. del CCII immutato rispetto alla L.F.</i></p>
<p>Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle</p>	<p>Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle</p>	<p><i>Contenuto dell'art. del CCII immutato rispetto alla L.F.</i></p>



operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali	operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali	<i>Contenuto dell'art. del CCII immutato rispetto alla L.F.</i>
ART. 167 comma 1	ART. 67 bis - comma 1, L.F..	
Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del Codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società	Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società	<i>Contenuto dell'art. del CCII immutato rispetto alla L.F. L'art. 168 comma 1 CCII è simile all'art. 68 comma 1 L.F. e differisce unicamente nel riferimento agli articoli del CCII che sono mutati rispetto agli articoli della L.F.</i>
ART. 168 comma 1	ART. 68 comma 1, L.F..	
In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore	In deroga a quanto disposto dall'articolo 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore	<i>L'art. 168 comma 1 CCII è simile all'art. 68 comma 1 L.F. e differisce unicamente nel riferimento agli articoli del CCII che sono mutati rispetto agli articoli della L.F.</i>



DLGS 17/01/2019	RD 267/1942	NOTE
Art. 169 Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto	Art. 69 Atti compiuti tra i coniugi	
1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.	1. Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.	<i>La normativa è rimasta sostanzialmente invariata. Nel CCII è stato integrato che la norma ha effetto anche per gli atti tra componenti di un'unione civile o conviventi di fatto.</i>
Art. 170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia	Art. 69-bis Decadenza dall'azione e computo dei termini	
1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. 2. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2,	1. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. 2. Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.	<i>La normativa è rimasta sostanzialmente invariata.</i>



e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.		
Art. 171	Art. 70	
Effetti della revocazione	Effetti della revocazione	
<p>1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.</p> <p>2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.</p> <p>3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.</p>	<p>1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.</p> <p>2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.</p> <p>3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.</p>	<p><i>La normativa è rimasta sostanzialmente invariata.</i></p>



Art. 172	Art. 72	
Rapporti pendenti	Rapporti pendenti	
<p>1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.</p> <p>2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.</p> <p>3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.</p> <p>4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.</p>	<p>1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.</p> <p>2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.</p> <p>3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72-bis.</p> <p>4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.</p> <p>5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi</p>	<p><i>Al comma 1 è stato precisato che, in caso di subentro nel contratto da parte del Curatore, gli obblighi contrattuali decorrono dalla data di subentro.</i></p> <p><i>Il comma 2 è rimasto invariato.</i></p> <p><i>Viene abrogato il comma 3 della Legge Fallimentare ed inserito l'art. 173 CCII riferito, specificatamente, ai contratti preliminari, che vengono quindi assoggettati al predetto specifico articolo.</i></p> <p><i>Viene precisato al comma 3 CCII che i crediti riferiti alle prestazioni contrattuali maturate durante la procedura sono prededucibili.</i></p> <p><i>Non viene modificato il trattamento del credito conseguente alla risoluzione del contratto e si conferma l'esclusione del risarcimento del danno.</i></p> <p><i>La normativa sull'azione di risoluzione (comma 5) è rimasta invariata.</i></p> <p><i>La normativa sull'inefficacia delle clausole negoziali che fanno risolvere il contratto in caso di fallimento/liquidazione giudiziale (comma 6) è rimasta invariata.</i></p> <p><i>Nel CCII viene precisato (comma 7) che rimangono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.</i></p> <p><i>I commi 7 e 8 L.F. sono stati trasfusi nell'art. 173 CCII.</i></p>



5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo III del presente titolo.

6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale.

7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.

previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.

6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.

7. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

8. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente.



Art. 173		
Contratti preliminari		
<p>1. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.</p> <p>2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale</p>		<p><i>Nel CCII viene inserito l'art. 173 che dispone specificatamente sui contratti preliminari.</i></p> <p><i>Al comma 1 viene precisato che lo scioglimento può essere fatto anche se, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, risulta trascritta una domanda ex art. 2932 c.c.; salvo poi precisare che lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda ex art. 2932 c.c. è accolta.</i></p> <p><i>Il comma 2 è pressoché identico al comma 7 art. 72 L.F..</i></p> <p><i>Il comma 3 è pressoché identico al comma 8 art. 72 L.F..</i></p> <p><i>Al comma 4 viene previsto che, in caso di subentro del Curatore nel preliminare, sono opponibili alla massa metà degli acconti pagati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte del promissario acquirente.</i></p>



del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.

4. Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

--	--	--



Art. 174	Art. 72-bis	
Contratti relativi a immobili da costruire	Contratti relativi ad immobili da costruire	
1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.	1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.	<i>La normativa è rimasta sostanzialmente invariata.</i>

DLGS 17/01/2019	RD 267/1942	NOTE
CAPO I – SEZIONE IV		
EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI		
Art. 175	Art 72	
Contratti di carattere personale	Vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti	
1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso	1. Se un contratto di vendita e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando il compratore e' dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione, facendo valere nel passivo	<i>Con il nuovo articolo i contratti di carattere personale si sciolgono automaticamente salvo la volontà del curatore di subentrarvi. Nel nuovo codice della crisi il venditore non ha più la possibilità di chiedere autorizzazioni o imporre la propria volontà</i>



<p>dell'altro contraente, manifesti la volonta' di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.</p>	<p>del fallimento il suo credito per il prezzo.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Se egli non intende valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con la autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare in luogo del fallito nel contratto, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo3. Il venditore puo' mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto s'intende sciolto.4. In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta e' già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie.5. Se la cosa venduta non e' passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.	
--	--	--



<p>2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualita' soggettiva della parte nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' stata motivo determinante del consenso.</p>		<p><i>Nel comma 2 del codice della crisi vengono specificati quali sono i contratti di carattere personale.</i></p>
<p>Art. 176</p>	<p>Art. 72 -ter</p>	
<p>Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare</p>	<p>Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare</p>	
<p>1. L'apertura della liquidazione giudiziale della societa' determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, puo' decidere di subentrare nel contratto in luogo della societa', assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.</p>	<p>1. Il fallimento della societa' determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.</p> <p>2. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, puo' decidere di subentrare nel contratto in luogo della societa' assumendone gli oneri relativi.</p>	<p><i>La norma è rimasta sostanzialmente invariata. Non si parla di fallimento ma di apertura della liquidazione giudiziale. Viene determinato l'inizio del subentro nel contratto con i relativi obblighi.</i></p>



<p>2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore puo' trattenere i proventi dell'affare e puo' insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.</p>	<p>3. Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore puo' chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola o terzi; in tale ipotesi il finanziatore puo' trattenere i proventi dell'affare e puo' insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.</p>	<p><i>Il comma è rimasto invariato; l'unica aggiunta nel codice della crisi è relativa al finanziatore che potrà chiedere al Giudice delegato di essere autorizzato a svolgere o continuare l'operazione, qualora il curatore non subentri nel contratto.</i></p>
<p>3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.</p>	<p>4. Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.</p>	<p><i>Invariato, cambiano solo i commi</i></p>
<p>4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile</p>	<p>5. Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e del terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.</p>	<p><i>Invariato, cambiano solo i commi</i></p>
<p>Art. 177</p>	<p>Art. 72- quater</p>	
<p>Locazione finanziaria</p>	<p>Locazione finanziaria</p>	
<p>1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma</p>	<p>1. Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se e' disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad</p>	<p><i>Nel nuovo codice della crisi viene eliminato completamente il primo comma del R.D..</i></p>



<p>dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme gia' riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).</p>	<p>avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.</p> <p>2. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso ((avvenute a valori di mercato)) rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme gia' riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).</p>	
<p>2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.</p>	<p>3. Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.</p>	<p><i>Il comma è rimasto sostanzialmente invariato.</i></p>



<p>3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.</p>	<p>4. In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.</p>	<p><i>Il comma è rimasto sostanzialmente invariato.</i></p>
<p>Art. 178</p>	<p>Art. 73</p>	
<p>Vendita con riserva di proprietà</p>	<p>Vendita a termine o a rate</p>	
<p>1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse,</p>	<p>1. In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato; ma il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.</p>	<p><i>Nell'art. 178 del nuovo Codice della Crisi l'autorizzazione al subentro è data dal Comitato dei Creditori e non dal Giudice Delegato.</i> <i>Nel caso in cui il Curatore si sciolga dal contratto il venditore è tenuto alla restituzione di quanto incassato salvo equiparare l'utilizzo del bene con le rate già pagate.</i></p>



salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che puo' essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.		
2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del Venditore non e' causa di scioglimento del contratto	2. Nella vendita a rate con riserva della proprieta' il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.	<i>Nel nuovo comma non viene riportata l'indicazione di vendita a rate e non viene specificato nulla.</i>
Art. 179	Art. 74	
Contratto ad esecuzione continuata o periodica	Contratto di somministrazione	
1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.	1. Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 72.	<i>L'art. 72 del R.D. nel nuovo codice della Crisi è stato eliminato integralmente e sostituito con l'art. 175 (contratti di carattere personale). Nel nuovo codice della crisi viene specificato che in caso di subentro in un contratto ad esecuzione continuata o periodica il curatore è tenuto al pagamento integrale il prezzo delle consegne / servizi erogati dopo l'apertura del procedimento.</i>



Art. 180	Art. 75	
Restituzione di cose non pagate	Restituzione di cose non pagate	
<p>1. Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non e' ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, ne' altri a acquistato diritti sulla medesima, il venditore puo' riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreche' egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.</p>	<p>1. Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non e' ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, ne' altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore puo' riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreche' egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.</p>	<p><i>L'articolo è sostanzialmente invariato.</i></p>



DLGS 17/01/2019	RD 267/1942	NOTE
Art. 181 Contratto di borsa a termine	Art. 76 Contratto di borsa a termine	
<p>1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura.</p> <p>2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è ammessa al passivo nel caso contrario.</p>	<p>1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario</p>	<p><i>La norma è rimasta sostanzialmente invariata.</i></p>
Art. 182 Associazione in partecipazione	Art. 77 Associazione in partecipazione	
<p>1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.</p> <p>2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.</p> <p>3. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi</p>	<p>1. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.</p> <p>2. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.</p> <p>3. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150.</p>	<p><i>La norma è rimasta sostanzialmente invariata. Anche nel CdC l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associato non è disciplinata specificamente, rientrando così nella previsione generale dell'art. 172.</i></p>



confronti è applicata la procedura prevista dall'articolo 260.		
Art. 183	Art. 78	
Conto corrente, mandato, commissione	Conto corrente, mandato, commissione	
<ol style="list-style-type: none">1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo l'apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.	<ol style="list-style-type: none">1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.2. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.3. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.	<p><i>La norma è rimasta sostanzialmente invariata. Dovrebbero così rimanere fermi gli approdi giurisprudenziali relativi all'art. 78 LF, tra i quali:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>l'estensione della norma a tutti i contratti bancari;</i>- <i>l'applicabilità (nonostante quanto previsto dal D.Lgs. n. 210/2011 in ordine alla "definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli) della c.d. zero hour rule, per la quale la sentenza dichiarativa di fallimento (ora di apertura della liquidazione giudiziale) produce i suoi effetti dalle 00,00 del giorno della pubblicazione, così che da tale momento l'imprenditore soggetto alla procedura è privato della disponibilità dei suoi beni e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui ricevuti, indipendentemente dalla conoscenza dell'evento.</i>



Art. 184	Art. 79	
Contratto di affitto di azienda	Contratto di affitto d'azienda	
<p>1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.</p> <p>2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6.</p> <p>3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.</p>	<p>1. Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, n. 1.</p>	<p><i>L'art. 184 CdC si disciplina il contratto di affitto d'azienda in modo parzialmente diverso dall'art. 79 LF.</i></p> <p><i>Mentre l'art. 79 LF prevedeva una disciplina comune per il fallimento dell'affittante e per il fallimento dell'affittuario (facoltà di recesso per entrambe le parti entro 60 giorni, con corresponsione all'altra parte di un equo indennizzo), nell'art. 184 CdC, fermo il principio che in entrambi i casi il contratto non si scioglie salvo recesso del Curatore:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>la facoltà di recesso spetta al solo Curatore, previa autorizzazione del Comitato dei creditori e non anche all'altra parte del contratto;</i>- <i>in caso di liquidazione giudiziale dell'affittante, il recesso può essere effettuato entro 60 giorni dall'apertura della procedura, mentre in caso di liquidazione giudiziale dell'affittuario il recesso può essere effettuato senza limiti di tempo.</i> <p><i>L'indennizzo concordato tra le parti o determinato dal GD a seguito del recesso è sempre credito soggetto al concorso quale credito chirografario; è dunque venuta meno la prededucibilità prevista dall'art. 79 LF</i></p> <p><i>Quando l'azienda viene retrocessa alla</i></p>



		<p><i>procedura (sia per recesso che per scadenza del contratto), si applica l'art. 212, comma 6 CdC, che deroga agli artt. 2112 e 2560 c.c. rendendo insensibili alla procedura i debiti contratti dall'affittuario fino al momento della retrocessione dell'azienda, come succede nel caso di affitto endofallimentare; si recepisce così a livello normativo il principio già fatto proprio dalla giurisprudenza nella vigenza dell'art. 104 bis LF, peraltro solo con riferimento ai debiti ex art. 2560 c.c. e non a quelli ex art. 2112 c.c.</i></p> <p><i>Anche i rapporti sorti in corso di affitto e pendenti al momento della retrocessione sono regolati dagli artt. 172 ss, giusta il richiamo di cui all'art. 212, comma 6 CdC.</i></p>
Art. 185	Art. 80	
Contratto di locazione di immobili	Contratto di locazione di immobili	
<ol style="list-style-type: none">1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per	<ol style="list-style-type: none">1. Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.2. Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice	<p><i>L'unica modifica rilevante è la collocazione al chirografo dell'indennizzo dovuto in caso di recesso del Curatore della procedura aperta a carico del conduttore.</i></p>



<p>l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura</p> <p>3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.</p>	<p>delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.</p> <p>3. In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.</p>	
Art. 186	Art. 81	
Contratto di appalto	Contratto di appalto	
<p>1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.</p>	<p>1. Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo</p>	<p><i>Non vi sono modifiche rilevanti. Il CdC omette il riferimento alla salvezza delle norme in materia di appalti pubblici, di cui al secondo comma dell'art. 81 LF, ma analoga clausola è ora contenuta nell'art. 172, comma 7 CdC.</i></p>



<p>2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.</p>	<p>idonee garanzie.</p> <p>2. Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.</p>	
---	---	--

DLGS 17/01/2019	RD 267/1942	NOTE
TITOLO V - CAPO I	CAPO III	
IMPREDITORI INDIVIDUALI E SOCIETA'		
SEZIONE QUINTA	SEZIONE QUARTA	
Art. 187	Art. 82	
Contratto di Assicurazione	Contratto di Assicurazione	
<p>1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto puo' determinare un aggravamento del rischio.</p>	<p>Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.</p>	<p><i>Novità CCII: sospensione della esecuzione del rapporto in virtù del richiamo alla norma generale di cui all'art. 172, salvo il diritto di recesso ex art. 1898 cc</i></p> <p><i>Disciplina R.D.: la prosecuzione del rapporto, salva possibilità di scioglimento per patto contrario o per aggravamento del rischio.ex art. 1898 cc</i></p>



<p>2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore e' soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento</p>	<p><i>Novità CCII: in caso di continuazione, le parti subentrano nei diritti/obblighi del rapporto ma il credito dell'assicuratore per i premi è soddisfatto in prededuzione solo per quelli scaduti <u>dopo</u> l'apertura della procedura.</i> <i>Disciplina R.D.: in caso di continuazione, il credito dell'assicuratore per premi doveva essere soddisfatto in prededuzione <u>anche</u> per quelli scaduti <u>ante</u> procedura</i></p>
<p>Art. 188</p>	<p>Art. 83</p>	
<p>Contratto di Edizione</p>	<p>Contratto di Edizione</p>	
<p>1. Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.</p>	<p>Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.</p>	<p><i>Nessuna novità rispetto al passato, essendo previsto il rinvio alla legge speciale (L. 633/1941 e successive modifiche)</i></p>
<p>Art. 189</p>	<p>Art.</p>	
<p>Rapporti di Lavoro Subordinato</p>		
<p>1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.</p>		<p><i>Premessa: il CCII ha introdotto una disciplina generale dei rapporti di lavoro nel caso di liquidazione giudiziale del datore di lavoro, fornendo indicazioni molto più precise rispetto al passato.</i> <i>Il <u>primo comma</u> prevede anzitutto (in continuità con il passato) che l'apertura della liquidazione non costituisce motivo di licenziamento e richiama il principio generale di cui all'art. 172, per cui anche i rapporti di lavoro subordinato in corso alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi sino a quanto il curatore comunica ai lavoratori,</i></p>



		<p><i>previa autorizzazione del GD, sentito il cdc, di subentrarvi, assumendone i relativi obblighi ovvero il recesso.</i></p>
<p>2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. Il curatore trasmette all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa. Su istanza del curatore il termine può essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando l'impresa occupa più di cinquanta dipendenti.</p>		<p><i>Il <u>secondo comma</u> prevede per il subentro una data di decorrenza del subentro (dalla comunicazione effettuata dal curatore al lavoratore) diversa rispetto al recesso che opera, invece, dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. La diversa decorrenza ha lo scopo di evitare che maturino crediti prededucibili durante il periodo di sospensione funzionale alla scelta.</i></p> <p><i>E' poi previsto l'obbligo della trasmissione all'Ispettorato competente da parte del curatore dell'elenco dei dipendenti in forza al momento della apertura della Procedura.</i></p>



<p>3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.</p>		<p><i>L'ipotesi standard di recesso del curatore è disciplinata dal <u>terzo comma</u> (nel caso cioè non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro). La previsione dovrebbe applicarsi solo quando non ricorrano le condizioni relative al licenziamento collettivo.</i></p> <p><i>Il recesso deve essere comunicato per iscritto quanto prima al lavoratore (per evitare pregiudizi in capo ai lavoratori che durante la sospensione non percepiscono reddito e non possono dimettersi, se non con preavviso a loro carico) <u>e, comunque, entro 4 mesi</u>, termine decorso il quale, in assenza di comunicazione di subentro, i rapporti di lavoro che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della procedura. La risoluzione di diritto fa sorgere il diritto del lavoratore all'indennità di mancato preavviso come previsto dal successivo comma 8.</i></p>
---	--	---



4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del medesimo termine. Analoga istanza puo' in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; l'istanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, elezione di domicilio o indicazione di indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza ovvero, in caso di piu' istanze, dal deposito dell'ultima di queste, può assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive di ripresa delle attività o di trasferimento dell'azienda. Il

Il quarto comma prevede che il curatore o il direttore dell'Ispettorato competente, ove ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo (situazioni idonee a superare le stesse ragioni che potrebbero indurre il curatore al recesso) possono chiedere nelle forme e nei termini ivi previsti una proroga del termine di cui al terzo comma.

Analoga istanza di proroga può essere presentata dal singolo lavoratore ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti.

Il giudice delegato può assegnare al curatore un ulteriore termine non superiore ad altri 8 mesi per assumere le sue determinazioni circa il subentro o il recesso, tenendo conto, nel determinare la misura del termine, delle prospettive di ripresa dell'attività o di trasferimento dell'azienda. Qualora poi nel termine così prorogato, il curatore non proceda al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro che non siano già cessati si intendono risolti di diritto, con decorrenza dalla data di apertura della procedura, salvo che venga iniziata la procedura di licenziamento collettivo prevista dal comma sesto. In tale ipotesi risolutiva, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga è riconosciuto un'indennità non assoggettata a contribuzione



<p>termine così concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga, è riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale.</p>		<p><i>previdenziale, nella misura ivi prevista, indennità che è ammessa al passivo come credito prededucibile</i></p>
<p>5. Trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.</p>		<p><i>Il <u>comma quinto</u> precisa che le dimissioni prestate dal lavoratore durante la fase di sospensione legale del rapporto sono assimilabili ex legge ad un'ipotesi di recesso del lavoratore per giusta causa e in tal modo il lavoratore non dovrà corrispondere l'indennità di preavviso e potrà chiedere ed ottenere immediatamente la Naspi.</i></p>



6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni:

a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo e' tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione e' trasmessa altresì all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attivita' e, comunque, all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale;

b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve

Il curatore può procedere al licenziamento collettivo, in presenza delle condizioni e secondo le previsioni di cui agli articoli 4 comma uno e 24 comma 1 1 legge 223/1991. Esso scatta in riferimento a due ipotesi: la prima ricorre quando l'imprenditore che abbia già in atto l'intervento della Cassa Integrazione guadagni straordinaria ritenga di non poter attuare il risanamento o la ristrutturazione necessari al superamento della Cassa; la seconda ipotesi ricorre quando l'imprenditore, che occupi più di 15 dipendenti, intenda licenziare almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro o quando lo stesso intende cessare l'attività.

Nei due casi suindicati si applicheranno, ai sensi del comma sesto, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 commi da 2 a 8 della legge 223/1991, le disposizioni previste dal comma sesto, che prevedono, comunque, la previa consultazione sindacale considerata inderogabile dalla direttiva comunitaria sui licenziamenti collettivi, ma con una procedura sindacale leggermente più semplificata data l'oggettività della situazione di dissesto conclamato.



<p>contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;</p> <p>c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto puo' essere convocato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attivita' dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel</p>		
---	--	--



<p>predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui e' previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita.</p> <p>d) l'esame congiunto, cui puo' partecipare il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;</p> <p>e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o piu' dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame</p>		
--	--	--



<p>congiunto in apposito incontro; f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni; g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.</p>		
<p>7. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.</p>		<p><i>Norma emanata in prevenzione e che esclude l'applicabilità del comma sesto nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi</i></p>
<p>8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, e' considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che e' dovuto anche in caso di risoluzione di</p>		<p><i>Ai sensi del <u>comma 8</u>, in caso di recesso da parte del curatore, di licenziamento collettivo, risoluzione di diritto e di dimissioni per giusta causa, al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato deve essere riconosciuta l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, viene considerata unitamente al trattamento di fine rapporto ed al c.d. ticket di licenziamento, come credito di natura concorsuale</i></p>



diritto, e' ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.		
9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o esercitare la facolta' di recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente. Si applicano i commi da 2 a 6 e 8 del presente articolo.		<i>Il comma 9, infine, regola in modo specifico la situazione dei rapporti di lavoro in caso di esercizio provvisorio.</i>
Art. 190		
Trattamento NASpl		
1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore e' riconosciuto il trattamento NASpl a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.		<i>La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 è equiparata allo stato di disoccupazione, con l'applicazione, al ricorrere delle relative condizioni, delle misure di politica attiva del lavoro previste dalla disciplina vigente.</i>
Art. 191		
Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro		
1. Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l'articolo 47 della		<i>La norma si limita a richiamare la disciplina lavoristica; peraltro le suddette norme sono state contestualmente modificate dal dlgs 14/2019. L'articolo 47 della L.428/90, in particolare, prevede un obbligo di</i>



legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.

comunicazione preventiva e di consultazione sindacale quando si intende effettuare un trasferimento d'azienda, in cui sono occupati più di 15 dipendenti e fissa i limiti in cui può derogarsi alla disciplina generale dell'articolo 2112 cc (che tutela il rapporto di lavoro in caso di trasferimento, stabilendo che esso prosegue con il cessionario e che il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano).

Il comma 4 bis disciplina tale ipotesi nelle procedure in cui sia prevista la continuità dell'attività aziendale e il comma 5, invece, nelle procedure liquidatorie senza continuità.

Nel primo caso (comma 4 bis) è prevista una sola parziale derogabilità dell'articolo 2112 cc, che può realizzarsi solo nei limiti previsti da un accordo che prevede il mantenimento anche parziale dell'occupazione.

Nel secondo caso (comma 5), invece, la derogabilità non soggiace a tali limiti e ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione 2112 cc (salvo che vi sia un accordo che prevede condizioni di miglior favore).

Sono stati inseriti ex novo nell'art. 47 un comma 1-bis (che prevede che la comunicazione prevista dal primo comma potrà essere effettuata, per ragioni di semplificazione, anche solo da chi intenda proporre l'offerta di acquisto o la proposta di concordato



		<p><i>preventivo concorrente, in via preventiva, subordinando l'efficacia degli accordi alla successiva attribuzione dell'azienda) e <u>un comma 5 bis</u> (a tenore del quale nelle ipotesi previste dal comma 5 non si applica all'articolo 2112 secondo comma cc e, quindi, cedente e cessionario non sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore ha al tempo del trasferimento e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda; quindi il Fondo di Garanzia dell'Inps interverrà anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente anticipando il tfr dovuto dal cedente nonché le ultime tre mensilità).</i></p> <p><i>Questa nuova disciplina può rendere più difficile prevedere, in caso di vendita endofallimentare dell'azienda già oggetto di affitto, la deducibilità dal prezzo di acquisto dei TFR maturati prima dell'affitto, che siano oggetto di accolti liberatori.</i></p>



Art. 192	Art. 83-bis L.F.	
Clausola arbitrale	Clausola arbitrale	
1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.	Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.	<u>Nessuna novità rispetto al passato</u>

DLGS 17/01/2019	RD 267/1942	NOTE
CAPO II		
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale		
Art. 193		
Sigilli		
1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.	(art. 84, comma 1, r.d. 267/1942) Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.	<i>L'apposizione dei sigilli non è più un passaggio obbligatorio di ogni procedura di liquidazione giudiziale. L'operazione non viene completamente eliminata, diviene facoltativa e <u>se necessaria</u> nei casi in cui non si possa procedere immediatamente con l'inventario.</i>
2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.	(art. 84, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.	<i>Il comma è rimasto invariato.</i>



<p>3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.</p>	<p>(art. 84, comma 3, r.d. 267/1942) Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.</p>	<p><i>Il curatore può avvalersi di uno o più coadiutori per lo svolgimento delle operazioni in senso generico, non più per l'apposizione dei sigilli, divenuta questa operazione facoltativa.</i></p>
<p>4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.</p>	<p>(art. 84, comma 4, r.d. 267/1942) Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.</p>	<p><i>Il comma è rimasto invariato.</i></p>
<p><i>Art. 194</i></p>		
<p><i>Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione</i></p>		
<p>1. Devono essere consegnati al curatore: a) il denaro contante; b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.</p>	<p>(art. 86, comma 1, r.d. 267/1942) Devono essere consegnate al curatore: a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34; b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.</p>	<p><i>Nel punto a) del comma 1 del nuovo CCI non viene più specificato che il denaro contante debba essere depositato a norma dell'art. 131 CCI, prima art. 34 r.d. 267/1942. Viene riportato al secondo comma che il denaro venga depositato sul conto corrente della procedura, senza limiti specifici di tempo.</i></p>
<p>2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice</p>	<p>(art. 86, comma 2, r.d. 267/1942) Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta,</p>	<p><i>La seconda parte del contenuto del comma 2, r.d. 267/1942, è stata rimandata al comma 3 CCI.</i></p>



delegato, affidati in custodia a terzi.	l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.	
3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.	(art. 86, comma 3, r.d. 267/1942) Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.	<i>E' stata ampliata la legittimazione attiva di coloro che possono presentare al curatore domanda per visionare la documentazione contabile, ad ogni interessato. Restano comunque dei limiti poiché il richiedente deve in ogni caso dimostrare un interesse nel visionare la documentazione. Una volta ottenuta l'autorizzazione all'esame della documentazione non vi è più l'obbligo di richiederne una ulteriore per estrarne copia.</i>
Art. 195		
Inventario		
1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.	(art. 87, comma 1, r.d. 267/1942) 1. Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.	<i>Nel caso in cui non siano stati apposti i sigilli la redazione dell'inventario diviene il primo adempimento che apre la fase di custodia ed amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale. <u>Novità:</u> 1. la presenza del cancelliere alle operazioni di inventario NON è più richiesta. 2. l'inventario deve essere accompagnato da documentazione fotografica dei beni inventariati.</i>
2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.	(art. 87, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.	<i>Il comma è rimasto invariato.</i>



3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.	(art. 87, comma 3, r.d. 267/1942) Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.	<i>Il comma è rimasto sostanzialmente invariato anche se nel nuovo codice il curatore invita a dichiarare se i soggetti indicati hanno notizia di "altri beni" da comprendere nell'inventario mentre nel r.d. 267/1942 si parlava di "altre attività".</i>
4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.	(art. 87, comma 4, r.d. 267/1942) L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.	<i>Il comma è rimasto invariato.</i>
<i>Art. 196</i>		
<i>Inventario di altri beni</i>		
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.	(art. 87 bis, comma 1, r.d. 267/1942) In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.	<i>La norma afferma che: "... il Giudice Delegato sentiti il curatore e il comitato dei creditori". Ciò significa che non è più necessario il consenso del curatore e del comitato dei creditori; la decisione poggia esclusivamente sulla decisione del Giudice Delegato</i>
2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo	(art. 87 bis, comma 2, r.d. 267/1942) I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.	<i>il secondo comma del r.d. 267/1942 è stato incluso nel primo comma dell'art. 196 del CCI. Il terzo comma del r.d. 267/1942 è di</i>



detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.		<i>conseguenza slittato al secondo comma nel CCI.</i>
	(art. 87 bis, comma 3, r.d. 267/1942) Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.	
<i>Art. 197</i>		
<i>Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore</i>		
1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.	(art. 88, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.	<i>Il comma è rimasto sostanzialmente invariato.</i>
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.	(art. 88, comma 2, r.d. 267/1942) Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.	<i>Il comma è rimasto invariato ad eccezione dell'utilizzo delle nuove terminologie introdotte nel nuovo CCI in sostituzione a quelle precedentemente utilizzate.</i>



Art. 198		
<i>Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio</i>		
<p>1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.</p>	<p>(art. 89, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.</p>	<p><i>Il comma è rimasto invariato ad eccezione dell'utilizzo delle nuove terminologie introdotte nel nuovo CCI in sostituzione a quelle precedentemente utilizzate.</i></p>
<p>2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile.</p>	<p>(art. 89, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.</p>	<p><i>Il comma, seppur rimasto sostanzialmente invariato nel contenuto, nel nuovo CCI sottolinea come il dovere di redigere il bilancio dell'ultimo esercizio sia in capo al debitore in primis e solo nel caso in cui quest'ultimo non adempia sia un dovere del liquidatore giudiziale. Viene esplicitato inoltre che il liquidatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 2490 c.c.</i></p>
Art. 199		



<i>Fascicolo della procedura</i>		
<p>1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.</p>	<p>(art. 90, comma 1, r.d. 267/1942) Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.</p>	<p><i>Novità: assegnazione di un domicilio digitale per ogni procedura. E' inoltre stata definitivamente resa esclusiva la modalità informatica per la tenuta del fascicolo della procedura di liquidazione giudiziale.</i></p>
<p>2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.</p>	<p>(art. 90, comma 2, r.d. 267/1942) Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.</p>	<p><i>Il comma è rimasto sostanzialmente invariato.</i></p>
<p>3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.</p>	<p>(art. 90, comma 3, r.d. 267/1942) Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.</p>	<p><i>Il comma è rimasto invariato.</i></p>



Analisi da art. 200 a art. 239 D.LGS 12.01.2019 N. 14

Per detti articoli i commenti sono a cura dei dottori: Balconi Massimo, Chirico Antonio, Mora Sonia, Nucera Riccardo, Sala Cesare Spreafico Luca e dell'Avv. Sabrina Monfrini.

DLGS 17/01/2019	RD 267/1942	NOTE
CAPO III		
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE		
Art. 200		
Avviso ai creditori e agli altri interessati		
1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in	(art. 92, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo	
possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al	posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:	<i>Non viene più contemplato il telefax come strumento da utilizzare per le comunicazioni da parte del curatore.</i>



domicilio del destinatario:		
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;	1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;	<i>Il curatore deve avvisare i creditori della possibilità di partecipare al concorso per l'ammissione al passivo, <u>anche senza l'assistenza di un difensore.</u></i>
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;	2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;	<i>Il curatore deve comunicare ai creditori non solo la data prevista per l'esame dello stato passivo ma anche <u>l'ora e il luogo</u> stabilito per tale adempimento.</i>
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);	3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);	
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;		
e) il domicilio digitale assegnato alla procedura.	4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.	<i>Nella comunicazione ai creditori, il curatore deve indicare il domicilio digitale assegnato alla procedura.</i>
2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se	(art. 92, comma 2, r.d. 267/1942) Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.	



esistente.		
Art. 201		
Domanda di ammissione al passivo		
1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.	(art. 93, comma 1, r.d. 267/1942) La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.	<i>Importante novità: viene introdotta la possibilità di presentare domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altri.</i>
2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è	(art. 93, comma 2, r.d. 267/1942) Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è	



depositato presso la cancelleria del tribunale.	depositato presso la cancelleria del Tribunale.	
3. Il ricorso contiene:	(art. 93, comma 3, r.d. 267/1942) Il ricorso contiene:	
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;	1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;	<i>Ulteriore novità è rappresentata dall'obbligo previsto, per ciascun creditore, di indicare già in sede di ricorso le proprie coordinate bancarie.</i>
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;	2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;	



c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;	3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;	
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;	4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;	
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.	5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.	
4. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> , o <i>c)</i> del comma 3. Se	(art. 93, comma 4, r.d. 267/1942) Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente	
è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera <i>d)</i> , il credito è considerato chirografario.	comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.	
5. Se è omessa l'indicazione di cui al comma 3, lettera <i>e)</i> , nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 10, comma 3.	(art. 93, comma 5, r.d. 267/1942) Se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.	
6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.	(art. 93, comma 6, r.d. 267/1942) Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.	



7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.	(art. 93, comma 8, r.d. 267/1942) Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.	
8. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.	(art. 93, comma 9, r.d. 267/1942) Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.	
9. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.	(art. 93, comma 10, r.d. 267/1942) Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.	
10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla	Disciplina assente	<i>Novità: il procedimento introdotto dalla domanda di ammissione al passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.</i>
sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.		



Art. 202		
Effetti della domanda		
1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.	(art. 94, comma 1, r.d. 267/1942) La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.	<i>A questa disposizione viene aggiunto che gli effetti della domanda di ammissione al passivo permangono fino ad esaurimento degli eventuali giudizi di impugnazione o delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura della procedura stessa.</i>
Art. 203		
Progetto di stato passivo e udienza di discussione		<i>Questa disposizione rimane sostanzialmente immutata con previsione di due macro fasi:1) esame delle domande e predisposizione del progetto di stato passivo; 2) verifica in udienza davanti al giudice delegato, anche in assenza delle parti.</i>
1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e predispose elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.	(art. 95, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispose elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.	



<p>2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.</p>	<p>(art. 95, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.</p>	
<p>3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il</p>	<p>(art. 95, comma 3, r.d. 267/1942) All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via</p>	



contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi	telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.	
4. Il debitore può chiedere di essere sentito.	(art. 95, comma 4, r.d. 267/1942) Il fallito può chiedere di essere sentito.	
5. Delle operazioni si redige processo verbale.	(art. 95, comma 5, r.d. 267/1942) Delle operazioni si redige processo verbale.	
Art. 204		
Formazione ed esecutività dello stato passivo		<i>Questa disposizione non presenta grandi novità tranne che al V comma.</i>
1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.	(art. 96, comma 1, r.d. 267/1942) Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne	



	preclude la successiva riproposizione.	
2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:	(art. 96, comma 3, r.d. 267/1942) Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:	
a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;	1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55;	
b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;	2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;	
c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in	3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in	
giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.	giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.	
3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.	(art. 96, comma 4, r.d. 267/1942) Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.	



4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.	(art. 96, comma 5, r.d. 267/1942) Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.	
5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso.	(art. 96, comma 6, r.d. 267/1942) Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.	<i>Viene riconosciuta l'efficacia esclusivamente endoconcorsuale del decreto di esecutività dello stato passivo e delle decisioni prese dal tribunale in sede di impugnazione, limitatamente ai crediti accertati e al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui. Ne consegue che le decisioni sulle domande di rivendica e di restituzione hanno efficacia di giudicato. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Commento al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, a cura di Mariacarla Giorgetti, Gaia Iappelli, p. 185).</i>
Art. 205		
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo		
1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.	(art. 97, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.	
2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.	Disciplina assente	<i>Novità: con la comunicazione dell'esito del procedimento, il curatore deve anche esporre sinteticamente le concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori.</i>



Art. 206		
Impugnazioni		
1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.	(art. 98, comma 1, r.d. 267/1942) Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.	<i>Vengono confermate le 3 forme di impugnazione: opposizione allo stato passivo, impugnazione dei crediti altri e revocazione.</i>
2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione è proposta nei confronti del curatore.	(art. 98, comma 2, r.d. 267/1942) Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.	
3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.	(art. 98, comma 3, r.d. 267/1942) Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.	
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1.	Disciplina assente	



<p>5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.</p>	<p>(art. 98, comma 4, r.d. 267/1942) Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.</p>	
<p>6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.</p>	<p>(art. 98, comma 5, r.d. 267/1942) Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.</p>	



Art. 207		
Procedimento		
1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5.	(art. 99, comma 1, r.d. 267/1942) Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.	
2. Il ricorso deve contenere:	(art. 99, comma 2, r.d. 267/1942) Il ricorso deve contenere:	
a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;	1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;	
b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;	2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;	
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;	3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;	
d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.	4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.	
	(art. 99, comma 3, r.d. 267/1942)	



3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.	Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.	
4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.	(art. 99, comma 4, r.d. 267/1942) Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.	
5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.	(art. 99, comma 5, r.d. 267/1942) Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.	
6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.	(art. 99, comma 6, r.d. 267/1942) Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.	
7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di	(art. 99, comma 7, r.d. 267/1942) La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.	<i>Novità: La parte che subisce l'impugnazione può proporre, in risposta, una impugnazione incidentale anche se il termine di 30 giorni sia già decorso. In tal caso, l'impugnazione tardiva dovrà essere inclusa nella memoria difensiva contenuta nell'atto di costituzione.</i>



decadenza, nella memoria di cui al presente comma.		
8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.	Disciplina assente	
9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.	(art. 99, comma 8, r.d. 267/1942) L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.	
10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.	Disciplina assente	<i>Novità: il contenzioso finisce nel caso in cui nessuna delle parti compaia sia alla prima sia alla seconda udienza, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. In tal caso, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo.</i> <i>Novità: viene prevista la presenza del curatore all'udienza di comparizione, ancorché non costituito, al fine di rendere le informazioni sullo stato della procedura e sulle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori. L'insufficienza di attivo per il soddisfacimento del creditore opponente potrebbe indurlo ad abbandonare l'impugnazione.</i>



11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.	(art. 99, comma 9, r.d. 267/1942) Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma , all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.	
12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.	(art. 99, comma 10, r.d. 267/1942) Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.	
13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.	(art. 99, comma 11, r.d. 267/1942) Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.	
14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.	(art. 99, comma 12, r.d. 267/1942) Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.	
15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.	Disciplina assente	<i>Previsione introdotta al fine di abbreviare i tempi ed i costi della procedura.</i>



16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.	Disciplina assente	<i>Anche per i giudizi di impugnazione si applica la sospensione feriale dei termini processuali.</i>
DLGS 17/01/2019	RD 267/1942	NOTE
Art. 208		
Domande tardive		
1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni	(art. 101, comma 1, r.d. 267/1942) Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni	
prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.	prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.	<i><u>Novità:</u> Le domande tardive vanno presentate entro sei mesi (e non più 12) dal decreto di esecutività dello stato passivo, termine prorogabile dal tribunale fino a 12 mesi (anziché 18).</i>



<p>2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.</p>	<p>(art. 101, comma 2, r.d. 267/1942) Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.</p>	
<p>3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.</p>	<p>(art. 101, comma 4, r.d. 267/1942) Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.</p>	<p><i><u>Novità:</u> La domanda ultratardiva è ammissibile entro 60 giorni da quando cessa la causa che ha impedito al creditore di depositare l'istanza nei termini sempre che la ripartizione dell'attivo sia ancora in corso (prima era possibile presentare la domanda ultratardiva fino al termine del riparto dell'attivo).</i></p>



<p>Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.</p>		
<p>Art. 209</p>		
<p>Previsione di insufficiente realizzo</p>		
<p>1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.</p>	<p>(art. 102, comma 1, r.d. 267/1942) Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.</p>	



2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.	(art. 102, comma 2, r.d. 267/1942) Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.	
3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell'articolo 124, alla corte di appello, che provvede sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.	(art. 102, comma 3, r.d. 267/1942) Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.	
Art. 210		
Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione		



<p>1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto</p>	<p>(art. 103, comma 1, r.d. 267/1942) Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto</p>	
<p>può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.</p>	<p>può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.</p>	
<p>2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.</p>	<p>(art. 103, comma 2, r.d. 267/1942) Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.</p>	
<p>3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p><i>Novità: Non era presente nella precedente norma.</i></p>



CAPO IV		
ESERCIZIO DELL'IMPRESA E LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO		
SEZIONE I		
DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 211		
Esercizio dell'impresa del debitore		
1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.	Disciplina assente	
2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda,	(art. 104, comma 1, r.d. 267/1942) Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno	
Purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.	grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.	
3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.	(art. 104, comma 2, r.d. 267/1942) Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.	



<p>4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.</p>	<p>(art. 104, comma 3, r.d. 267/1942) Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.</p>	
<p>5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.</p>	<p>(art. 104, comma 4, r.d. 267/1942) Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.</p>	
<p>6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell'attività. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.</p>	<p>(art. 104, comma 5, r.d. 267/1942) Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.</p>	
<p>7. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.</p>	<p>(art. 104, comma 6, r.d. 267/1942) Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.</p>	



<p>8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera a).</p>	<p>(art. 104, commi 7-8, r.d. 267/1942) Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p><i>Nota: così modificato dal d.l. 32/2019 conv. dalla l. 55/2019.</i></p> <p>I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).</p>	
<p>9. Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.</p>	<p>(art. 104, comma 9, r.d. 267/1942) Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II.</p>	
<p>10. Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p><u>Novità:</u> <i>E' fatto espresso divieto di partecipare a procedure di affidamento, concessioni e appalti o di subappalto di lavori, forniture e servizi, salvo espressa autorizzazione del giudice delegato, richiamandosi all'art. 110 co. 3 D. Lgs. n. 50/2016.</i></p>



Art. 212		
Affitto dell'azienda o di suoi rami		
<p>1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 213, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.</p>	<p>(art. 104-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.</p>	
<p>2. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.</p>	<p>(art. 104-bis, comma 2, r.d. 267/1942) La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.</p>	



<p>3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore</p>	<p>(art. 104-bis, comma 3, r.d. 267/1942) Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto</p>	
<p>dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in prededuzione.</p>	<p>che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).</p>	
<p>4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.</p>	<p>(art. 104-bis, comma 4, r.d. 267/1942) La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.</p>	
<p>5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.</p>	<p>(art. 104-bis, comma 5, r.d. 267/1942) Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.</p>	



<p>6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.</p>	<p>(art. 104-bis, comma 6, r.d. 267/1942) La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.</p>	
<p>Art. 213 Programma di liquidazione</p>		
<p>1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo</p>	<p>(art. 104-ter, comma 1, r.d. 267/1942) Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca</p>	<p><i>Novità: Ridotto da 180 a 150 giorni dalla sentenza dichiarativa del fallimento il termine massimo per la predisposizione del programma di liquidazione.</i></p>



<p>periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.</p>	<p>del curatore.</p>	
<p>2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore <u>notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e</u> ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il</p>	<p>(art. 104-ter, comma 8, r.d. 267/1942) Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.</p>	<p><i><u>Novità:</u> Obbligo di notifica per annotazione nei pubblici registri (prima non prevista).</i></p> <p><i><u>Novità:</u> Dopo sei tentativi di vendita l'attività di liquidazione si presume manifestamente non conveniente.</i></p>
<p>giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.</p>		



<p>3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.</p>	<p>(art. 104-ter, commi 2-3, r.d. 267/1942) Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti;f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo. <p>Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in</p>	<p><i>Nel presente comma e nel successivo vengono indicate disposizioni più dettagliate per la stesura del programma di liquidazione.</i></p>
<p>4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.</p>		
<p>5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato,</p>		<p><i>Entro otto mesi deve avere inizio la vendita dei beni ed il recupero dei crediti salvo diversa autorizzazione del giudice.</i></p> <p><i>La liquidazione deve concludersi entro cinque anni differibili a sette dal giudice.</i></p>



non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.	ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.	
Disciplina assente	(art. 104-ter, comma 4, r.d. 267/1942) Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.	
Disciplina assente	(art. 104-ter, comma 5, r.d. 267/1942) Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato.	
6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione. <u>Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.</u>	(art. 104-ter, commi 6-7, r.d. 267/1942) Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.	



7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.	(art. 104-ter, comma 9, r.d. 267/1942) Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.	
8. Il mancato rispetto dei termini <u>di cui al comma 5</u> senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.	(art. 104-ter, comma 10, r.d. 267/1942) Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.	<i>Non è qui prevista la possibilità di revoca del curatore in caso di mancato riparto delle somme disponibili in quanto espressamente disciplinata nell'art. 220 co. 6.</i>
<u>9. Se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.</u>	Disciplina assente	



SEZIONE II		
VENDITA DEI BENI		
Art. 214		
Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco		
1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori	(art. 105, comma 1, r.d. 267/1942) La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori	<i>Invariato</i>
2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 216, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.	(art. 105, comma 2, r.d. 267/1942) La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 107, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.	<i>Invariato</i>
3. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.	(art. 105, comma 4, r.d. 267/1942) Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.	<i>Invariato</i>



<p>4. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.</p>	<p>(art. 105, comma 5, r.d. 267/1942) Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.</p>	<p>(art. 105, comma 6, r.d. 267/1942) La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario</p>	<p>(art. 105, comma 7, r.d. 267/1942) I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario</p>	<p><i>Invariato</i></p>



<p>7. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.</p>	<p>(art. 105, comma 8, r.d. 267/1942) Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.</p>	<p><i>NOVITÀ È prevista la facoltà di attribuire ai creditori quote o azioni delle società conferitarie a condizione che siano rispettate le cause di prelazione.</i></p>
<p>8. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.</p>	<p>(art. 105, comma 9, r.d. 267/1942) Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>Art. 215</p>		
<p>Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti</p>		



1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.	(art. 106, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.	<i>Invariato</i>
2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.	(art. 106, comma 2, r.d. 267/1942) Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.	<i>Invariato</i>
3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.	(art. 106, comma 3, r.d. 267/1942) In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.	<i>Invariato</i>



Art. 216		
Modalità della liquidazione		
<p>1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente a sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p><i>Il Codice della Crisi dispone la stima obbligatoria per tutti i beni acquisiti all'attivo salvo quelli di modesto valore. La stima dev'essere redatta sui modelli informatici pubblicati sul portale delle vendite pubbliche. La nomina spetta al Curatore ai sensi dell'art.129 comma 2 che – tra le altre cose – dispone anche che del compenso riconosciuto al tecnico si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso al Curatore.</i> <i><u>NOVITÀ</u> Il contenuto della stima di beni immobili dev'essere conforme a quanto previsto dall'art.173 bis delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile In difetto il Tecnico può essere revocato.</i> <i>È esplicitato il pagamento del compenso del Tecnico sul valore di realizzo ai sensi dell'art.161 comma 3 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile.</i></p>



2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Il curatore informa il giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all'articolo 130, comma 9. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Si applica in tal caso l'articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle

(art. 107, commi 1 e 3 e 7, r.d. 267/1942)
Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. [...]

L' informativa al Giudice Delegato sulle vendite avviene con le relazioni di cui all'art.130c.9 del Codice delle Crisi
NOVITÀ: *Per i beni immobili Il Curatore deve porre in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento è ammessa la riduzione del prezzo sino alla metà di quanto previsto nell'ultimo esperimento. Da chiarire se fino al terzo esperimento sono ammessi ribassi o meno. Il Giudice Delegato ordina la liberazione dell'immobile. Si applicano i commi 3 e 4 del l'art.560 Codice di Procedura Civile. Il provvedimento è attuato dal Curatore anche dopo il decreto di trasferimento se l'aggiudicatario non lo esenta, anche avvalendosi della forza pubblica. Se vi sono beni che non devono essere consegnati il Curatore assegna un termine non inferiore a trenta giorni trascorso il quale il Curatore, salvo diversa disposizione del Gd può disporre lo smaltimento o la distruzione. È espressamente disciplinata ora anche la gestione di eventuali beni di terzi che occupino gli immobili liquidati.*



stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.



bene		
3. Il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.	(art. 107, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.	<i>Sostanzialmente invariato. Và chiarita la portata del nuovo termine "proporre" rispetto al precedente "prevedere" e che sembra lasciar intendere che tale possibilità necessiti comunque di una ulteriore approvazione da parte di qualcuno (forse il medesimo giudice delegato all'atto del visto del P.L. prima della sua trasmissione al C.d.C.)</i>
4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.	Disciplina assente	<i>Le vendite sono necessariamente da effettuarsi telematicamente, avvalendosi del portale delle vendite pubbliche salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per i creditori o per lo svolgimento della procedura.</i>
5. Il curatore effettua la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza	(art. 107, comma 1, r.d. 267/1942) [...] In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.	<i>Ferma la necessità di effettuare la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, il Curatore PUO' ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità. Da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. È scomparso il riferimento all'art.490 del Codice di Procedura Civile. Il termine di 30 giorni già previsto per le pubblicità può ora essere espressamente ridotto pur su autorizzazione del giudice delegato e in casi di assoluta urgenza.</i>



<p>6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p><i>Le richieste di esaminare i beni devono essere inoltrate tramite il portale delle vendite pubbliche; va (forse) chiarita la sorte dei portati dei singoli commissionari sino ad oggi utilizzati.</i></p>
<p>7. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito <u>nell'avviso di cui al comma 5 o</u> nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito <u>nell'avviso di cui al comma 5 o</u> nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche. Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non può essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita. L'esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p><i>Le offerte non sono efficaci se pervenute oltre il termine stabilito. Sono efficaci se il prezzo offerto è inferiore di non oltre un quarto di quanto stabilito nell'avviso. NOVITÀ Le visite sono gestire attraverso il portale avendo cura che gli interessati non abbiano contatti tra di loro.</i></p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 107, comma 4, r.d. 267/1942) Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.</p>	<p><i>NOVITÀ: E' scomparso il disposto di cui al precedente art.107 c.4 del Rd 267/42 per cui non è più prevista la sospensione della vendita a seguito del ricevimento di un'offerta superiore di almeno il 10% rispetto a quanto offerto dall'aggiudicatario.</i></p>



<p>8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.</p>	<p>(art. 107, comma 1, r.d. 267/1942) [...] Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. [...]</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>9. Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico <u>della documentazione relativa alla vendita.</u></p>	<p>(art. 107, comma 5, r.d. 267/1942) Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.</p>	<p><i>NOVITÀ Il deposito della documentazione relativa alla vendita deve essere effettuato entro 5 giorni dalla sua conclusione. È coerente con il fatto che il Curatore non ha più la possibilità di sospendere la vendita per offerte migliorative post aggiudicazione come in precedenza previsto.</i></p>
<p>10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.</p>	<p>(art. 107, comma 6, r.d. 267/1942) Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.</p>	<p><i>Sostanzialmente invariato salvo chiarire il significato del "fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori"</i></p>
<p>11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p><i>NOVITÀ I dati delle relazioni di stima sono oggetto di rilevazioni statistiche pubblicabili</i></p>



rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.		
<u>12. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del comma 2.</u>	Disciplina assente	<i>Invariato.</i>
Art. 217		
Poteri del giudice delegato		
1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non	(art. 108, comma 1, r.d. 267/1942) Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.	<i>Il riferimento è al prezzo "congruo" e non più al prezzo "giusto tenuto conto delle condizioni di mercato"</i> NOVITÀ <i>Sembra crearsi un doppio binario rispetto al passato. 1: Il primo, generale, consente al Giudice Delegato di sospendere la vendita (a prescindere dall'entità dell'offerta) ove il prezzo offerto sia ritenuto non congruo (quindi in relazione al valore del bene in sé). 2: Il secondo, più limitato in termini di operatività, solo ove il prezzo offerto sia inferiore a quello di vendita (vecchio prezzo base) nei limiti del ¼, ed alla diversa condizione che sussistano concreti elementi per i quali un nuovo esperimento possa consentire con elevato grado di probabilità, il realizzo di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito (vecchio prezzo base?). Da chiarire le differenze tra tali ipotesi e, per la seconda, se sia ammissibile un intervento del Giudice</i>



superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito		<i>Delegato in presenza di elementi tali per realizzare semplicemente un prezzo maggiore di quello offerto ma senza arrivare al prezzo stabilito (vecchio prezzo base) (ad esempio un'offerta migliorativa di poco superiore a quella di aggiudicazione che era di ¼ inferiore al prezzo stabilito).</i>
2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.	(art. 108, comma 2, r.d. 267/1942) Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.	<i>Invariato</i>
Art. 218		
Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi		
1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.	(art. 108-ter, comma 1, r.d. 267/1942) Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.	<i>Invariato</i>



Art. 219		
Procedimento di distribuzione della somma Ricavata		
1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.	(art. 109, comma 1, r.d. 267/1942) Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.	<i>Invariato</i>
2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.	(art. 109, comma 2, r.d. 267/1942) Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.	<i>Invariato</i>

DLGS 17/01/2019	RD 267/1942	NOTE
CAPO V		
RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO		
Art. 220		
Procedimento di ripartizione		



<p>1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150</p>	<p>(art. 110, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.</p> <p>Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all' articolo 51. [...]</p>	<p><i>Novità: viene data maggiore autonomia al curatore, al fine di velocizzare la distribuzione delle somme ai creditori. E' previsto che il curatore comunichi direttamente ai creditori, senza "passare prima" dal Giudice Delegato, "un prospetto delle somme disponibili" e, se il passivo accertato consente una distribuzione appressabile", un progetto di riparto. Alla maggiore autonomia del Curatore corrisponde una sua maggiore responsabilità, dal momento che il Giudice interverrebbe solo in caso di reclamo del creditore.</i></p>
--	--	---



2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui **all'articolo 206**, il curatore, nel progetto di ripartizione **di cui al comma 1**, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui **all'articolo 206**, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di **controversia a norma dell'articolo 206**.

(art. 110, comma 1, r.d. 267/1942)
[...] Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98.



Disciplina assente	(art. 110, comma 2, r.d. 267/1942) Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.	<i>Come detto, è il curatore che comunica il progetto di riparto ai creditori, senza il passaggio preventivo dal giudice. Ne consegue che è stato eliminato il comma 2 che prevedeva l'intervento del giudice per disporre l'invio ai creditori.</i>
3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 , possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 133.	(art. 110, comma 3, r.d. 267/1942) I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 36.	
4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione , dichiara esecutivo il progetto di ripartizione	(art. 110, comma 4, r.d. 267/1942) Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione	<i>Novità: il deposito del progetto di riparto, a differenza della LF, nel CdC avviene, unitamente ai documenti comprovanti la trasmissione ai creditori, in sede di richiesta di dichiarazione dell'"esecutività" al Giudice.</i>
5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del primo periodo del comma 2 , idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il	Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il	



reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2 . Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate	reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.	
6. In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.	Disciplina assente	
Art. 221		
Ordine di distribuzione delle somme		
1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:	(art. 111, comma 1, r.d. 267/1942) Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:	
a) per il pagamento dei crediti prededucibili;	1) per il pagamento dei crediti prededucibili;	
b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;	2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;	
c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;	3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.	



d) per il pagamento dei crediti postergati.	Disciplina assente	<i>Novità: rispetto al corrispondente art. 111 della L.F. il CdC aggiunge i crediti postergati.</i>
Art. 222		
Disciplina dei crediti prededucibili		
1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo , con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123 ; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 124 .	(art. 111-bis, comma 1, r.d. 267/1942) I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26.	
2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223 . Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.	(art. 111-bis, comma 3, r.d. 267/1942) I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.	



3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale	(art. 111-bis, comma 4, r.d. 267/1942) I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non	
che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.	contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.	
4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.	(art. 111-bis, comma 5, r.d. 267/1942) Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.	
Art. 223		
Conti speciali		
1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.	(art. 111-ter, comma 1, r.d. 267/1942) La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.	



2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.	(art. 111-ter, comma 2, r.d. 267/1942) La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.	
3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di	(art. 111-ter, comma 3, r.d. 267/1942) Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e	
ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.	dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.	
Art. 224		
Crediti assistiti da prelazione		
1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154 , sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.	(art. 111-quater, comma 1, r.d. 267/1942) I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.	



2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154 , sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.	(art. 111-quater, comma 2, r.d. 267/1942) I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.	
Art. 225		
Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente		
1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.	(art. 112, comma 1, r.d. 267/1942) I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.	
Articolo 226		
Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva		



<p>1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Si applica l'articolo 208, comma 3.</p>	<p>(art. 101, comma 3, r.d. 267/1942) Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.</p>	
Art. 227		
Ripartizioni parziali		
<p>1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:</p>	<p>(art. 113, comma 1, r.d. 267/1942) Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:</p>	
<p>a) ai creditori ammessi con riserva;</p>	<p>1) ai creditori ammessi con riserva;</p>	
<p>b) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;</p>	<p>2) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;</p>	
<p>c) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;</p>	<p>3) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;</p>	
<p>d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.</p>	<p>4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.</p>	



<p>2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.</p>	<p>(art. 113, comma 2, r.d. 267/1942) Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.</p>	
<p>3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.</p>	<p>(art. 113, comma 3, r.d. 267/1942) Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.</p>	
<p>Art. 228</p>		
<p>Scioglimento delle ammissioni con riserva</p>		
<p>1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.</p>	<p>(art. 113-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.</p>	



Art. 229		
Restituzione di somme riscosse		
1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.	(art. 114, comma 1, r.d. 267/1942) I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.	
2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.	(art. 114, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.	
Art. 230		
Pagamento ai creditori		
1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.	(art. 115, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.	



<p>2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.</p>	<p>(art. 115, comma 2, r.d. 267/1942) Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.</p>	
Art. 231		
Rendiconto del curatore		
<p>1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attività di gestione della procedura, delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.</p>	<p>(art. 116, comma 1, r.d. 267/1942) Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.</p>	<p><i><u>Novità:</u> viene previsto che il curatore esponga modalità di attuazione del programma di liquidazione ed esito: la finalità è quella di verificare a posteriori le scelte effettuate dal curatore e gli effetti sui risultati ottenuti.</i></p>



<p>2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.</p>	<p>(art. 116, comma 2, r.d. 267/1942) Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.</p>	
<p>3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.</p>	<p>(art. 116, comma 3, r.d. 267/1942) Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	
<p>4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in</p>	<p>(art. 116, comma 4, r.d. 267/1942) Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di</p>	<p><i>Novità: nel caso di contestazioni sul rendiconto, viene previsto che il collegio debba consultare le parti del procedimento.</i></p>



camera di consiglio.	consiglio.	
Art. 232		
Ripartizione finale		
1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.	(art. 117, comma 1, r.d. 267/1942) Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.	
2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.	(art. 117, comma 2, r.d. 267/1942) Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.	
3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.	(art. 117, comma 3, r.d. 267/1942) Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.	



<p>4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 131. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.</p>	<p>(art. 117, comma 4, r.d. 267/1942) Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.</p>	
<p>5. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del debitore, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221.</p>	<p>(art. 117, comma 5, r.d. 267/1942) Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti.</p>	

CAPO VI		
CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE		
Art. 233		
Casi di chiusura		



1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude:	(art. 118, comma 1, r.d. 267/1942) Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:	<i>Sostanzialmente invariato</i>
a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;	1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;	<i>Sostanzialmente invariato</i>
b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;	2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;	<i>Sostanzialmente invariato</i>
c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;	3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;	<i>Sostanzialmente invariato</i>
d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130.	4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33.	<i>Sostanzialmente invariato</i>



2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942)
Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. [...] Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.

I casi di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale trovano la propria ratio nel dissolvimento delle esigenze di soddisfazione dei creditori.

L'articolo 233 CCII conferma da un lato le ipotesi di chiusura previste dal precedente impianto normativo, introducendo, però, una più specifica disciplina dedicata alla cessazione della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali.

In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali per assenza di domande di insinuazione al passivo o per estinzione delle obbligazioni viene riconosciuto al Curatore il potere di convocare l'assemblea ordinaria dei soci per adottare le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale.

Tutto ciò in ossequio al principio di conservazione dell'impresa, esigenza più intensa al ricorrere dei suddetti casi di chiusura, al verificarsi dei quali si potrebbe scorgere la possibilità per la società di



		<p><i>riprendere il normale esercizio dell'attività, anche, eventualmente, modificando il proprio oggetto sociale.</i></p> <p><i>Resta impregiudicato l'obbligo del Curatore di chiedere, nei casi di completamento della ripartizione finale dell'attivo o di accertata impossibilità di soddisfazione, neppure parziale, dei creditori, fatta salva la possibilità di continuazione dei giudizi ex articolo 234, comma 6, la cancellazione della società dal registro delle imprese con efficacia costitutiva.</i></p>
<p>3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.</p>	<p>(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) [...] La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. [...]</p>	<p><i>Sostanzialmente invariato</i></p>
<p>Art. 234</p>		
<p>Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura</p>		



1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942)
[...] La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. [...]

Sono presenti nell'articolo 234 rilevanti novità allo scopo, nelle intenzioni, di dotare di completare sistematicamente la disciplina della prosecuzione dei giudizi e dei procedimenti esecutivi post chiusura anticipata della liquidazione giudiziale, traendo ispirazione dai principi del giusto processo.

L'articolo conferisce un ruolo più "gestorio" al Curatore che dovrà compiere una valutazione prognostica, fondata sul confronto tra costi/tempi e benefici ritraibili nella definizione dei contenziosi pendenti. L'esito dell'analisi comparativa dovrà essere positivo e prevedere che l'attivo realizzato sia sufficiente, non solo a coprire costi e spese, ma essere, altresì, precorritore di un riparto supplementare di entità tale da rendere conveniente la prosecuzione delle liti.

La scelta del Curatore è frutto di una valutazione di risk assessment: egli dovrà mettere a confronto i costi previsti con i ricavi economici attesi, oltre che i benefici prevedibili con i sacrifici certamente imposti alla massa dei creditori.

Il Legislatore ha fornito un assetto chiaro e razionale, tracciando i confini definitivi dei suddetti giudizi e procedimenti: trattasi di



		<p><i>quelli aventi ad oggetto i diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e di quelli, anche di natura cautelare o esecutiva, strumentali ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli per la liquidazione giudiziale stessa, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.</i></p> <p><i>Rientrano tra il novero dei giudizi tutti i processi civili (di cognizione ordinaria ed esecutivi), penali e amministrativi, in ogni fase e grado, nonché tutti procedimenti speciali, individuali o concorsuali, che siano pendenti e purché siano tutti preordinati alla realizzazione di poste attive da ripartire.</i></p> <p><i>In sintesi, l'articolo prevede che la chiusura anticipata della procedura che ricorre nell'ipotesi in cui risulti compiuta la ripartizione finale dell'attivo (art.233, comma 1, lettera c), non sia impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il Curatore conserva la legittimazione processuale, ma egli non preserva la medesima legittimazione già sorta prima della chiusura anticipata della liquidazione giudiziale, bensì ne acquista una diversa e consequenziale che "sorge" in quanto strumentalmente necessaria all'attuazione delle decisioni favorevoli ottenute con la prosecuzione delle liti pendenti.</i></p>
--	--	---



		<i>In ogni caso, la legittimazione del Curatore è esclusiva: rispetto alle liti proseguite è preclusa qualsiasi attività dei creditori (articolo 236, ultimo comma).</i>
2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.	(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) [...] In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. [...]	<i>Sostanzialmente invariato.</i>
3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2.	(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) [...] Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. [...]	<i>Sostanzialmente invariato</i>



<p>4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235.</p>	<p>(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) [...] Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. [...]</p>	<p><i>Sostanzialmente invariato</i></p>
<p>5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.</p>	<p>(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) [...] In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. [...]</p>	<p><i>Sostanzialmente invariato</i></p>
<p>6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p><i>Il tribunale, con il decreto di chiusura in pendenza di giudizi in corso, regola le attività del Curatore in termini di reportistica periodica (semestrale), di rendiconto della gestione supplementare, di (eventuali) riparti supplementari e di un (ulteriore) rapporto riepilogativo finale. Conseguentemente la cancellazione della società dal registro delle imprese è sospesa sino a conclusione dei giudizi in corso e dell'effettuazione dei riparti supplementari oltre che in ragione dell'esito di eventuali ulteriori attività intraprese dal Curatore. Si ritiene che il Comitato dei creditori nello specifico caso cessi la propria funzione</i></p>



		<i>(vedere articolo 236 c.5 e 237 c.5).</i>
7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.	Disciplina assente	<i>A conclusione delle attività pendenti e di quelle eventualmente intraprese ulteriormente il Curatore, eseguito l'ultimo progetto di riparto, chiede al tribunale di archiviare la pratica mediante decreto (art. 235). Il prosieguo dei giudizi post-cessazione della liquidazione giudiziale è fisiologicamente destinato a far maturare costi processuali. A tale proposito, l'articolo 232, al secondo comma, precisa che le somme occorrenti per le spese future, nonché quelle ricevute dal Curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi, ma non ancora passati in giudicato, sono dallo stesso trattenute e sono destinate a confluire in un riparto supplementare, secondo le modalità stabilite dal Tribunale con il decreto di chiusura di cui all'articolo 235. La sussistenza di eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non dà luogo alla riapertura della procedura.</i>



<p>8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p><i>Conseguentemente al decreto, nel termine di 10 giorni, il Curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese ovvero, se i creditori ammessi sono soddisfatti per l'intero o se i debiti sono stati comunque estinti e le spese pagate il Curatore procede ai sensi dell'articolo 233 ovvero convoca l'assemblea ordinaria dei soci per adottare le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale</i></p>
<p>Art. 235</p>		
<p>Decreto di chiusura</p>		
<p>1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall'articolo 45. <u>Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9.</u></p>	<p>(art. 119, comma 1, r.d. 267/1942) La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.</p>	<p><i>La novità consiste nel fatto che ora è espressamente previsto che il Curatore unitamente alla richiesta di chiusura formulata debba unire contestualmente una relazione finale delle attività svolte e delle informazioni raccolte accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti conto della procedura. Manca specifica dell'effettiva portata temporale della relazione ovvero se debba abbracciare l'intera procedura o, meglio, l'ultimo periodo</i></p>



		<i>scoperto rispetto ai precedenti rapporti riepilogativi realizzati e depositati.</i>
2. Quando la chiusura della procedura è dichiarata ai sensi dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.	(art. 119, comma 2, r.d. 267/1942) Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.	<i>Sostanzialmente invariato per il caso di procedura incapiente.</i>
3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124. Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato.	(art. 119, comma 3, r.d. 267/1942) Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato.	<i>Sostanzialmente invariato</i>



4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.	(art. 119, comma 4, r.d. 267/1942) Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.	<i>Sostanzialmente invariato</i>
5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitività del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.	(art. 119, comma 5, r.d. 267/1942) Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.	<i>Sostanzialmente invariato</i>
Art. 236		
Effetti della chiusura		
1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.	(art. 120, comma 1, r.d. 267/1942) Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento.	<i>Sostanzialmente invariato</i>
2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234.	(art. 120, comma 2, r.d. 267/1942) Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.	<i>Sostanzialmente invariato fatto salvo richiamo all'articolo 234.</i>



3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.	(art. 120, comma 3, r.d. 267/1942) I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.	<i>Sostanzialmente invariato</i>
4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.	(art. 120, comma 4, r.d. 267/1942) Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.	<i>Sostanzialmente invariato</i>
5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.	(art. 120, comma 5, r.d. 267/1942) Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.	<i>Sostanzialmente invariato</i>
Art. 237		
Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale		



1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi previsti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.	(art. 121, comma 1, r.d. 267/1942) Nei casi previsti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi.	<i>Sostanzialmente invariato introducendo però le previsioni e condizioni oggettive e soggettive previste dall'istituto dell'esdebitazione (artt. 278 e segg.) che, di fatto, nei casi previsti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d, se pronunciata, preclude la possibilità di riapertura nel termine quinquennale della liquidazione da parte del tribunale.</i>
2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:	(art. 121, comma 2, r.d. 267/1942) Il Tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:	<i>Sostanzialmente invariato</i>
a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;	1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;	<i>Sostanzialmente invariato</i>
b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.	2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.	<i>Sostanzialmente invariato</i>
3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 51.	(art. 121, comma 3, r.d. 267/1942) La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 18.	<i>Sostanzialmente invariato</i>
4. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 45.	(art. 121, comma 4, r.d. 267/1942) La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.	<i>Sostanzialmente invariato</i>



5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.	(art. 121, comma 5, r.d. 267/1942) Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.	<i>Sostanzialmente invariato</i>
6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.	(art. 121, comma 6, r.d. 267/1942) Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.	<i>Sostanzialmente invariato</i>
Art. 238		
Concorso dei vecchi e nuovi creditori		
1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.	(art. 122, comma 1, r.d. 267/1942) I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.	<i>Sostanzialmente invariato</i>
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.	(art. 122, comma 2, r.d. 267/1942) Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.	<i>Sostanzialmente invariato (Il riferimento al capo III è quello all'Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale)</i>
Art. 239		
Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori		



<p>1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.</p>	<p>(art. 123, comma 1, r.d. 267/1942) In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 67-bis, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.</p>	<p><i>Sostanzialmente invariato</i></p>
<p>2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.</p>	<p>(art. 123, comma 2, r.d. 267/1942) Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.</p>	<p><i>Sostanzialmente invariato</i></p>



Analisi da art. 240 a art. 283 D.LGS 12.01.2019 N. 14

Per detti articoli i commenti sono a cura dei dottori: Bianconi Elena Francesca, De Zorzi Maria Grazia, Galli Pietro, Gallo Stefania, Gazzinelli Roberta, Selva Katia e dell' Avvocato Carlo Galli

DLGS 17/01/2019	RD 267/1942	NOTE
CAPO VII		
CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE		
Art. 240		
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale		
1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli	(art. 124, comma 1, r.d. 267/1942) La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal	



<p>partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore, di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo è ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento.</p>	<p>fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.</p>	
<p>2. La proposta inoltre può prevedere:</p>	<p>(art. 124, comma 2, r.d. 267/1942) La proposta può prevedere:</p>	
<p>a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;</p>	<p>a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;</p>	
<p>b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;</p>	<p>b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;</p>	
<p>c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.</p>	<p>c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.</p>	



<p>3. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.</p>	<p>(art. 125, comma 4, r.d. 267/1942) Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.</p>	
<p>4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p>	<p>(art. 124, comma 3, r.d. 267/1942) La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p>	



<p>5. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione.</p>	<p>(art. 124, comma 4, r.d. 267/1942) La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.</p>	
<p>Art. 241</p>		
<p>Esame della proposta e comunicazione ai creditori</p>		
<p>1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le</p>	<p>(art. 125, comma 1, r.d. 267/1942) La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta</p>	



<p>comunicazioni. Si applica l'articolo 10, comma 3.</p>	<p>elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.</p>	
<p>2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori. Su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo</p>	<p>(art. 125, comma 2, r.d. 267/1942) Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute</p>	



140, comma 4.	parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma.	
3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo.	(art. 125, comma 3, r.d. 267/1942) Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma.	
Art. 242		
Concordato nel caso di numerosi creditori		
1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.	(art. 126, comma 1, r.d. 267/1942) Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.	
Art. 243		
Voto nel concordato		
1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi	(art. 127, comma 1, r.d. 267/1942) Se la proposta è presentata prima che lo	



<p>dell'articolo 204, compresi i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.</p>	<p>stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.</p>	
<p>2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 3. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.</p>	<p>(art. 127, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.</p>	
<p>3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.</p>	<p>(art. 127, comma 3, r.d. 267/1942) Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.</p>	
<p>4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati</p>	<p>(art. 127, comma 4, r.d. 267/1942) I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la</p>	



chirografari per la parte residua del credito.	soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.	
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.	(art. 127, commi 5-6, r.d. 267/1942) Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e color che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.	
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.	Disciplina assente	
7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.	(art. 127, comma 7, r.d. 267/1942) I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.	
Art. 244		



Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale		
1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.	(art. 128, comma 1, r.d. 267/1942) Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.	
2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.	(art. 128, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.	
3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.	(art. 128, comma 3, r.d. 267/1942) La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.	
4. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 241, comma 2, quarto periodo, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.	(art. 128, comma 4, r.d. 267/1942) Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta	



	presentata per prima.	
Art. 245		
Giudizio di omologazione		
1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.	(art. 129, comma 1, r.d. 267/1942) Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.	
2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.	(art. 129, comma 2, r.d. 267/1942) Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata	



	dal curatore nei sette giorni successivi.	
3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 124.	(art. 129, comma 3, r.d. 267/1942) L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.	
4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.	(art. 129, comma 4, r.d. 267/1942) Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.	
5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito può risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.	(art. 129, comma 5, r.d. 267/1942) Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.	
6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 45.	(art. 129, comma 6, r.d. 267/1942) Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.	



Art. 246		
Efficacia del decreto		
1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 245.	(art. 130, comma 1, r.d. 267/1942) La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.	
2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.	(art. 130, comma 2, r.d. 267/1942) Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.	

DLGS 17/01/2019	RD 267/1942	NOTE
Art. 247	Art. 131	
Reclamo	Reclamo	
1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.	1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.	
2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.	2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.	
3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 51, comma 2.	3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).	
4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con	4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con	



decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.	decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.	
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opposenti.	5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opposenti.	
6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.	6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.	
7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello.	7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.	
8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.	8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.	
9. L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.	9. L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.	
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.	10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.	
11. La corte provvede con decreto motivato.	11. La corte provvede con decreto motivato.	
12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.	12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.	



Art. 248	Art. 135	
Effetti de1 concordato nella liquidazione giudiziale	Effetti del concordato	
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.	1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.	
2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.	2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.	
Art. 249	Art. 136	
Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale	Esecuzione del concordato	
1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.	1. Dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.	
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.	2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.	
3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.	3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.	
4. Il provvedimento é pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.	4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.	
Art.250	Art. 137	
Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale	Risoluzione del concordato	
1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli	1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli	



obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.	obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.	
2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.	6 Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.	
3. Il procedimento è regolato dall'articolo 41. Ad esso è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.	2-3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili. Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.	
4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.	4-5. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.	
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore	7. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.	
6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 240, comma 5, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.	8. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.	
Art.251	Art.138 - 139	
Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale	Annullamento del concordato Provvedimenti conseguenti alla riapertura	
1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.	1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.	



<p>2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 250.</p>	<p>3. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. 1.[...] Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137.</p>	
<p>3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.</p>	<p>2. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell'articolo Art.139 La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121</p>	
Art. 252	Art.140	
Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale	Effetti della riapertura	
<p>1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.</p>	<p>1. Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123.</p>	
<p>2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.</p>	<p>2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.</p>	
<p>3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.</p>	<p>3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.</p>	
<p>4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.</p>	<p>4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.</p>	
Art.253	Art.141	
Nuova proposta di concordato	Nuova proposta di concordato	



1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti	1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente é ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.	

DLGS 17/01/2019	RD 267/1942	NOTE
CAPO VIII		
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETA'		
Art. 254		
Doveri degli amministratori e dei liquidatori		
1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.	(art. 146, comma 1, r.d. 267/1942) Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.	



Art. 255		
Azioni di responsabilità		
<p>1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire:</p> <p>a) l'azione sociale di responsabilità;</p> <p>b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;</p> <p>c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;</p> <p>d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;</p> <p>e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.</p>	<p>(art. 146, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:</p> <p>a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;</p> <p>b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.</p>	<p>Azioni risarcitorie e azioni dei creditori sociali (nuovo sesto comma Art. 2476 c.c.: <i>“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”</i>)</p> <p>Prevista norma di chiusura, elencazione non tassativa (<i>“tutte le altre azioni di responsabilità”</i>)</p>
Art. 256		
Società con soci a responsabilità illimitata		
<p>1. La sentenza che dichiara l'apertura della</p>	<p>(art. 147 co. 1 r.d. 267/1942)</p> <p>La sentenza che dichiara il fallimento di una</p>	



<p>procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.</p>	<p>società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.</p>	
<p>2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.</p>	<p>(art. 147 co. 2 r.d. 267/1942) Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.</p>	
<p>3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41.</p>	<p>(art. 147 co. 3 r.d. 267/1942) Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15.</p>	
	<p>(art. 147 co. 4 r.d. 267/1942)</p>	<p><i>Legittimazione ampliata a PM e a creditori</i></p>



<p>4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.</p>	<p>Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.</p>	<p><i>dei soci</i></p>
<p>5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.</p>	<p>(art. 147 co. 5 r.d. 267/1942) Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.</p>	
<p>6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che ha proposto la domanda di estensione, nonché' il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.</p>	<p>(art. 147 co. 6 r.d. 267/1942) Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 18.</p>	<p><i>Partecipazione al reclamo di curatore, creditore, socio o pubblico ministero che ha proposto la domanda di estensione, nonché di creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.</i></p>



7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50.	(art. 147 co. 7 r.d. 267/1942) In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.	
Art. 257		
Liquidazione giudiziale della società e dei soci		
1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.	(art. 148 co. 1 r.d. 267/1942) Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.	<i>Si precisa che il Curatore ha diritto ad un solo compenso</i>
2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.	(art. 148 co. 2 r.d. 267/1942) Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.	
3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni	(art. 148 co. 3-4 r.d. 267/1942) Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra	



fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.	i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.	
4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.	(art. 148 co. 5 r.d. 267/1942) I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.	
5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.	(art. 148 co. 6 r.d. 267/1942) Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.	
6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.		<i>Proponibile l'azione di responsabilità nei confronti del socio amministratore anche qualora non sia aperta nei suoi confronti la liquidazione giudiziale.</i>
Art. 258		
Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci		
1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.	(art. 149 r.d. 267/1942) Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.	
Art. 259		



Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari		
1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.		<i>La norma estende, sia pur nei limiti della possibile compatibilità tra le discipline, le norme dettate per la liquidazione giudiziale delle società agli enti collettivi non societari, sempre che, secondo le regole generali, abbiano i requisiti oggettivi per essere assoggettati a siffatta procedura, ed ai relativi componenti, ove rispondano personalmente e illimitatamente delle obbligazioni dell'ente in base alle norme che li disciplinano, come, ad esempio, nel caso di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta a norma dell'art. 38 c.c.. Con l'introduzione della norma ora illustrata si dà attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 155 del 2017.</i>
Art. 260		
Versamenti dei soci a responsabilità limitata		
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine	(art. 150 co. 1 r.d. 267/1942) Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine	



stabilito per il pagamento.	stabilito per il pagamento.	
2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.	(art. 150 co. 2 r.d. 267/1942) Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.	
Art. 261		
Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria		
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.	(art. 151 r.d. 267/1942) Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.	
Art. 262		
Patrimoni destinati ad uno specifico affare	(art. 155 co. 1 r.d. 267/1942)	
1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede	Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con	



con gestione separata.	gestione separata.	
2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.	(art. 155 co. 2-3 r.d. 267/1942) Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.	
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.	(art. 155 co. 4 r.d. 267/1942) Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.	
Art. 263		
Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza		
1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione	(art. 156 co. 1 r.d. 267/1942) Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto	



secondo le regole della liquidazione della società, in quanto compatibili.	compatibili.	
2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.	(art. 156 co. 2 r.d. 267/1942) I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.	
3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può proporre l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società.	(art. 156 co. 3 r.d. 267/1942) Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'articolo 146.	
Art. 264		
Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea	Disciplina assente	
1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone		<i>Tendenza di accentramento di poteri e competenze a favore del curatore nell'ambito della liquidazione giudiziale. Come potrà trovare applicazione la nuova</i>



<p>adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.</p>		<p><i>disciplina attributiva dei poteri dell'assemblea al curatore:</i> <i>- possibilità per il curatore di procedere ad un aumento di capitale della società in liquidazione giudiziale - in sostituzione dell'assemblea di quest'ultima - purché tale operazione sia contemplata nel programma di liquidazione;</i> <i>-compimento di operazioni straordinarie quali, anzitutto, la fusione o la scissione, operazioni che potrebbero risultare necessarie al fine di attuare efficacemente il programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori.</i> <i>I nuovi poteri attribuiti al curatore consentono di superare l'eventuale ostruzionismo della compagine sociale.</i></p>
<p>2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile</p>		<p><i>Si evidenzia un problema di coordinamento tra lo strumento di impugnazione avverso gli atti del curatore, rappresentato dal reclamo ex art. 133 c.c.i.i ed il procedimento di impugnazione delle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2378 c.c.</i></p>



Art. 265		
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società		
1. La proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.	(art. 152 co. 1 r.d. 267/1942) La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.	
2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.	(art. 152 co. 2 r.d. 267/1942) La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.	
3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.	(art. 152 co. 3 r.d. 267/1942) In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.	



Art. 266		
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società		
1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.	(art. 153 co. 1 r.d. 267/1942) Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento.	
2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.	(art. 153 co. 2 r.d. 267/1942) Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.	
Art. 267		
Concordato del socio		
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.	(art. 154 r.d. 267/1942) Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.	



DLGS 12/01/2019	L. 3/2012	NOTE
CAPO IX		
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO		
Art. 268	Art. 14-ter	
Liquidazione controllata	Liquidazione dei beni	
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.	(art. 14-ter, comma 1, l. 3/2012) In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.	<u>Note art. 268</u>
2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).	Disciplina assente	<i>c.2 Estensione della legittimazione alla presentazione della domanda ai creditori (se debitore in stato di insolvenza ed ammontare di debiti scaduti e non pagati è uguale o superiore ad euro 50.000,00).</i>
3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della	Disciplina assente	



liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.		
4. Non sono compresi nella liquidazione	(art. 14-ter, comma 6, l. 3/2012) Non sono compresi nella liquidazione:	
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;	a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;	
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;	b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;	
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;	c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;	
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;	d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.	
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano	(art. 14-ter, comma 7, l. 3/2012) Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano	



garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.	garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.	
Art. 269		
Domanda del debitore		
1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.	(art. 14-ter, comma 1, l. 3/2012) In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni	<u>Note art. 269</u> <i>c.1 Al fine di contenere i costi della procedura, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, senza il patrocinio di un legale.</i>
Disciplina assente	(art. 14-ter, comma 2, l. 3/2012) La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.	



<p>2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.</p>	<p>(art. 14-ter, comma 3, l. 3/2012) Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.</p>	<p><i>c.2 Al ricorso deve essere allegata la Relazione redatta dall'OCC sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Non vi è più un elenco analitico come nell'art. 14 ter co.3 l. 3/2012, e quindi l'esigenza di illustrare le cause del sovraindebitamento, la diligenza nell'assumere le obbligazioni e le ragioni che hanno impedito l'adempimento così come ogni riferimento agli atti di frode compiuti nel passato.</i></p>
<p>3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.</p>	<p>(art. 14-ter, comma 4, l. 3/2012) L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.</p>	<p><i>c.3 È compito dell'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, finalizzato al deposito del ricorso, darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, compresi quelli degli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione</i></p>



		<i>necessaria per far valere eventuali crediti nella liquidazione e a far conoscere la situazione debitoria all'OCC, in modo che l'organismo ne possa tener conto nella redazione della relazione.</i>
Disciplina assente	(art. 14-ter, comma 5, l. 3/2012) La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.	
Art. 270	Art. 14-quinquies	
Apertura della liquidazione controllata	Decreto di apertura della liquidazione	
1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.	(art. 14-quinquies, comma 1, l. 3/2012) Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6 (art. 14-ter, comma 7-bis, l. 3/2012) Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.	<u>Note art. 270</u> <i>c.1 A differenza di quanto previsto dalla disciplina della l. 3/2012, che prevedeva un procedimento autonomo rispetto a quello fallimentare, l'articolo 270 innesta la liquidazione controllata del sovraindebitato nel procedimento unitario regolato dagli art. 44 e seguenti, in quanto applicabili, e disciplina la procedura di liquidazione controllata sul modello della liquidazione giudiziale, adattandola alle caratteristiche dei soggetti sovraindebitati.</i> <i>In esito al deposito della domanda di un soggetto legittimato, il tribunale, valutata l'assenza di domande alternative di</i>



		<i>composizione concordata e la sussistenza del presupposto della crisi o dell'insolvenza, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.</i>
2. Con la sentenza il tribunale:	(art. 14-quinquies, comma 2, l. 3/2012) Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:	
a) nomina il giudice delegato;	Disciplina assente	
b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro, della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;	a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; [...]	<i>c.2 Nomina il liquidatore confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC o, per giustificati motivi, scegliendo nell'elenco dei gestori della crisi residenti nel circondario del tribunale competente.</i>
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;	Disciplina assente	
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale,	(art. 14-septies, commi 1-2, l. 3/2012) La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene: a) l'indicazione delle generalità del	<i>Fissa i termini per la proposizione delle domande (nella misura massima di 60 giorni dalla sentenza).</i>



<p>a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;</p>	<p>creditore;</p> <p>b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;</p> <p>c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda</p> <p>d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;</p> <p>e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.</p> <p>Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.</p>	
<p>e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;</p>	<p>(art. 14-quinquies, comma 2, lett. e, l. 3/2012)</p> <p>ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;</p>	
<p>f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero</p>	<p>(art. 14-quinquies, comma 2, lett. c, l. 3/2012)</p> <p>stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui</p>	



della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;	il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;	
g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.	(art. 14-quinquies, comma 2, lett. d, l. 3/2012) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;	
Disciplina assente	(art. 14-quinquies, comma 2, lett. f, l. 3/2012) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).	
3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	(art. 14-quinquies, comma 2, lett. a, l. 3/2012) [...] si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;	
4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.	Disciplina assente	
5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.	(art. 14-quinquies, comma 2, lett. b, l. 3/2012) Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: [...] b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul	<i>c.5 La produzione degli effetti naturali della sentenza attraverso il richiamo delle disposizioni di cui agli artt. 143, 150 e 151 CClI in virtù dei quali i rapporti processuali si interrompono, le procedure esecutive e cautelari sono vietate e si apre il concorso dei creditori.</i>



	patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;	
6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno	Disciplina assente	<i>c.6 Disciplina i rapporti pendenti: ne determina la loro sospensione fin a quando il liquidatore non dichiara di volervi subentrare ovvero di sciogliersi.</i>
Disciplina assente	(art. 14-quinquies, comma 3, l. 3/2012) Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.	



Art. 271		
Concorso di procedure		
1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.	Disciplina assente	<u>Note art. 271</u> <i>c.1 In presenza di domanda di liquidazione controllata proposta dai creditori o dal pubblico ministero (nella versione finale del CCII art. 268 comma 2, l'istanza di liquidazione controllata del pubblico ministero è stata soppressa), se il debitore chiede l'accesso ad una procedura alternativa di regolazione della crisi a lui riservata, il giudice concede un termine per integrare la domanda.</i>
2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.	Disciplina assente	<i>c.2 Durante il termine concesso non può essere aperta la liquidazione controllata e, nel caso in cui venga aperta una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la domanda di liquidazione deve essere dichiarata improcedibile. Se, tuttavia, alla scadenza del termine concesso il debitore non integra la domanda o la procedura non viene aperta o viene dichiarata cessata, il giudice dispone l'apertura della liquidazione controllata con sentenza reclamabile innanzi alla Corte di appello</i>



Art. 272	Art. 14-sexies	
Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione	Inventario ed elenco dei creditori	
1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.	(art. 14-sexies, comma 1, l. 3/2012) Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore: a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; b) la data entro cui vanno presentate le domande; c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.	<u>Note art.272.</u> <i>Vengono stabilite le tempistiche per i vari adempimenti a carico del liquidatore, quali:</i> <i>c.1 - la verifica dell'elenco dei creditori entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza (termine prorogabile di ulteriori 30 giorni);</i>
2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della	(art. 14-novies, comma 1, l. 3/2012) Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al	<i>c.2 - l'inventario dei beni e la redazione del programma di liquidazione entro 90 giorni dall'apertura della procedura;</i>



liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.	debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. [...]	
3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.	(art. 14-novies, comma 1, l. 3/2012) [...]. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.	
Art. 273	Art. 14-octies	
Formazione del passivo	Formazione del passivo	
1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.	(art. 14-octies, comma 1, l. 3/2012) Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).	<u>Note art. 273</u>
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).		<i>c.2 Viene introdotto il termine di 15 giorni per la presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo da parte dei creditori.</i>
3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.	(art. 14-octies, comma 2, l. 3/2012) In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.	<i>c.3 Lo stato passivo, in precedenza trasmesso solo alle parti, ora deve essere pubblicato sul sito del tribunale o del Ministero della Giustizia.</i>



4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.	(art. 14-octies, comma 3, l. 3/2012) Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.	
5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.	(art. 14-octies, comma 4, l. 3/2012) In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. [...]	
6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.	art. 14-octies, comma 4, l. 3/2012) [...] Si applica l'articolo 10, comma 6.	
7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il	Disciplina assente	<i>c.7 Le domande di ammissione tardive, per le quali non vi erano indicazioni nella l. 3/2012, sono ammissibili a condizione che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. L'accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di quello delle domande tempestive. Nel caso di assenza di prove che giustifichino il ritardo il giudice delegato, su proposta del liquidatore, ne dichiara con decreto</i>



ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.		<i>l'inammissibilità.</i>
Art. 274	Art. 14-decies	
Azioni del liquidatore	Azioni del liquidatore	
1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato , esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.	1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.	
2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato , esercita o, se pendente, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.	2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.	
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.	3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.	
Art. 275		
Esecuzione del programma di liquidazione		
1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al	Disciplina assente	<i>Note art. 275</i> <i>c.1 Il liquidatore deve relazione al Giudice ogni</i>



<p>giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.</p>		<p><i>6 mesi sul programma di liquidazione, depositando le relazioni semestrali.</i></p>
<p>2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.</p>	<p>Art. 14-novies 2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore concede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono</p>	



	pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.	
3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.	Disciplina assente	<i>c.3 Il liquidatore deve presentare al Giudice il rendiconto per la sua approvazione.</i>
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.	Disciplina assente	
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.	Disciplina assente	<i>c.5 È ora normata la disciplina sul progetto di riparto e tutta la fase di ripartizione.</i>



6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.	Disciplina assente	
Art. 276		
Chiusura della procedura		
1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile	Art. 14-novies 5° comma: 5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura. Art. 14-quinquies 4° comma: 4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.	<u>Note art. 276</u> <i>c.1 Non è più previsto il limite minimo quadriennale di durata della procedura dal deposito della domanda.</i>
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.	Art. 14-novies 3° comma: 3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni	



	relative ai diritti di prelazione, nonché' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.	
Art. 277	Art. 14-duodecies	
Creditori posteriori	Creditori posteriori	
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.	1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.	
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.	2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.	

DLGS 17/01/2019 (con modifiche d.l. N.83 17.06.2022)	RD 267/1942	NOTE
CAPO X – Esdebitazione Sezione I	Capo IX- Della esdebitazione	



Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata		
<p>Art. 278 - Oggetto e ambito di applicazione L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. <i>Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale (1).</i></p> <p>2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.</p> <p>3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.</p> <p>4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti (2).</p> <p>5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p> <p>6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del</p>	<p>Art. 142 - Esdebitazione Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none">1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia	<p><u>Note art.278.</u> <i>c.2. Similmente all'art.144 LF, l'art.278 al c.2 riproduce le disposizioni c.1. Rispetto alla L.F., con l'esdebitazione vengono anche meno le cause di ineleggibilità e decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale. per i creditori concorsuali non concorrenti, per i quali l'esdebitazione opera solo per la parte di credito che eccede la % di pagamento dei creditori di pari grado ammessi al passivo.</i></p> <p><i>c.4e 5. L'innovazione più rilevante riguarda le società. Diversamente da quanto previsto nel fallimento, il C.C.I.I. prevede espressamente l'esdebitazione della società e non solo del debitore persona fisica. Secondo la dottrina, tale effetto esdebitatorio non si produce però nei confronti dei soci limitatamente responsabili, con la conseguenza che i creditori sociali insoddisfatti conservano nei confronti di questi intatte le proprie ragioni di credito, nei limiti di quanto loro pervenuto dopo la cancellazione della società.</i></p> <p><i>c.6 L'esdebitazione non comporta invece la liberazione dai diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del</i></p>



<p>debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.</p> <p>7. Restano esclusi dall'esdebitazione:</p> <p>a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;</p> <p>b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.</p> <p><i>[1] Comma modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e dall'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.</i></p> <p><i>[2] Comma sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.</i></p>	<p>pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.</p> <p>L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.</p> <p>Restano esclusi dall'esdebitazione:</p> <p>a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa (2);</p> <p>b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.</p> <p>Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso (3) (4).</p> <p><i>(1) Articolo sostituito dall'articolo 128 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.</i></p> <p><i>(2) Lettera modificata dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.</i></p>	<p><i>debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.</i></p> <p><i>c.7. Con l'art.278 u.c. la riforma è intervenuta in discontinuità con la disciplina precedente sul perimetro delle obbligazioni escluse dall'esdebitazione, ora ridotte agli obblighi alimentari e di mantenimento, risarcimento danni responsabilità extracontrattuale e sanzioni penali e amministrative. Per il resto tutto è ricompreso nell'istituto, incluse le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa.</i></p>
--	--	--



(3) A norma dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22, comma 1, del citato D.Lgs. 169/2007, le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. Vedi, anche, l'articolo 22, comma 4, del medesimo D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169.

(4) La Corte Costituzionale con sentenza 27 febbraio 2008, n. 39 (in Gazz.Uff., 5 marzo 2008, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto stabilisce che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

Art. 144 - Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti

Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non



	<p>hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.</p> <p><i>(1) Articolo sostituito dall'articolo 128 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.(2) La Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 2004, n. 224 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo, nel testo precedente la modifica, nella parte in cui prevedeva che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvedeva sull'istanza di riabilitazione decorresse dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione.</i></p> <p><i>(3) Comma modificato dall'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.</i></p> <p><i>(4) A norma dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 , comma 1, del citato D.Lgs. 169/2007, le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. Vedi, anche, l'articolo 22, comma 4, del medesimo D.Lgs. 12 settembre</i></p>	
--	---	--



	2007 n.169.	
<p>Art. 279 - Condizioni temporali di accesso</p> <ol style="list-style-type: none">1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.2. <i>Comma abrogato dall'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.</i>		<p><u>Note art.279.</u> <i>Diversamente da quanto previsto nel fallimento il debitore può ottenere l'esdebitazione di diritto, senza necessità di proporre istanza.</i> <i>La chiusura della procedura dunque non costituisce più un presupposto per chiedere l'esdebitazione, ma questa può essere concessa anche prima della chiusura della procedura (se anteriore a 3 anni), ovvero se sono trascorsi 3 anni dal momento della sua apertura (ved.art.279). Sono emerse alcune criticità riguardo alla sua efficacia (se ad es. gli effetti siano immediati e con separazione tra la massa attiva acquisita e quella alla data di chiusura), ovvero se si tratti di una mera "prenotazione".</i> <i>Si vede anche art.282 (liquidazione controllata).</i></p>



<p>Art. 280 - Condizioni per l'esdebitazione</p> <p>1. Il debitore e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:</p> <p>a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio puo' essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;</p> <p>b) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;</p> <p>c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;</p> <p>d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;</p>	<p>Ved.art.142 comma 1 L.F. e 6)</p>	<p><i>L'art.280 pone le condizioni per l'accesso: il debitore non deve essere stato condannato con sentenza definitiva per bancarotta fraudolenta o altri delitti previsti dal comma 1. L'aspetto innovativo dell'art.280 riguarda la finalita di disincentivare i possibili abusi: Limite massimo di 2 precedenti esdebitazioni, cosı in totale n.3, con il limite di 5 anni prima che il provvedimento possa essere nuovamente richiesto (art.280 c.1 lett. d).</i></p>
--	--------------------------------------	---



<p>e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.</p>		
<p>Art. 281 - Procedimento 1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. 2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore da' atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. 4. Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre</p>	<p>Art. 143 - Procedimento di esdebitazione Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata (3). Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26 (4). <i>(1) Articolo sostituito dall'articolo 128 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. (2) A norma dell'articolo 19, comma 1, del</i></p>	<p><i>Il tenore del c.1. dell'art.281 appare in continuità con il regime processuale della precedente disciplina e induce a dubbi interpretativi. Per alcuni <u>il provvedimento di esdebitazione concesso in fase di chiusura non viene emesso d'ufficio, diversamente da quanto previsto per la liquidazione controllata</u>. Dunque occorrerebbe apposita istanza da parte del debitore. Il tribunale sentirà gli organi della procedura con funzione fondamentale istruttoria. Il provvedimento è pubblicato nel Registro Imprese (formalità aggiunta dal decreto correttivo).</i></p>



reclamo e' di trenta giorni. Il decreto e' iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere (1) .

5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.

6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

[1] Comma modificato dall'articolo 30, comma 2, del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. Per la decorrenza vedi l'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 147/2020 medesimo.

D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 , comma 1, del citato D.Lgs. 169/2007, le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. Vedi, anche, l'articolo 22, comma 4, del medesimo D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169.

(3) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera p), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Per l'applicazione del presente comma vedi quanto disposto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 17.

(4) La Corte Costituzionale con sentenza 30 maggio 2008 , n. 181 (in Gazz. Uff., 4 giugno 2008, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore gia' dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevedeva la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al



	<i>beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonche' del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in Camera di consiglio.</i>	
<p>Art. 282 - Esdebitazione di diritto</p> <p>1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e' dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista e' pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia (1).</p> <p>2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonche' nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (2) .</p> <p>3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 e' comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni.</p> <p>[1] Comma modificato dall'articolo 31,</p>	<p>LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 Art. 14-terdecies (Esdebitazione).</p> <p>1. Il debitore persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che: a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16; e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attivita' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato,</p>	<p><i>Disciplina assente nella L.F., presente nella L.3/2012- Liquidazione del Patrimonio. Sono applicabili le norme comuni alla liquidazione giudiziale (art.278-280 CCII). Al termine della procedura o comunque decorsi 3 anni dalla sua apertura, l'esdebitazione opera di diritto, senza istanze. Non opera allorquando il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il provvedimento è pubblicato, oltre che nel Registro Imprese a cura del cancelliere, anche in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero di Grazia e Giustizia (il Tribunale dovrà specificarlo). E' reclamabile entro 30 gg in Corte d'Appello.</i></p>



comma 2, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. Per la decorrenza vedi l'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 147/2020 medesimo.
[2] Comma sostituito dall'articolo 31, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. Per la decorrenza vedi l'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 147/2020 medesimo.
[3] Comma sostituito dall'articolo 31, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. Per la decorrenza vedi l'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 147/2020 medesimo.

senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. 2. L'esdebitazione e' esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri. 3. L'esdebitazione non opera: a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione



	<p>della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto. 5. Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta: a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b); b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti. 6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p>	
--	---	--



<p>Art. 283 - Esdebitazione del sovraindebitato incapiente</p> <p>1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati (2).</p> <p>2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del</p>	<p>Art. 14-quaterdecies (Debitore incapiente).</p> <p>1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.</p> <p>2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente</p>	<p><i>Si tratta di un'esdebitazione senza "utilità" perché non vi sono benefici riconosciuti ai creditori, salvo la possibilità di godere di eventuali utilità che pervengano al debitore nei 4 anni dall'esdebitazione. Nello specifico, si comprendono entrate rilevanti (non finanziamenti) che consentano al debitore di pagare complessivamente i creditori in misura non inferiore al 10%.</i></p> <p><i>Questa esdebitazione si può ottenere anche al di fuori di qualunque procedura di composizione della crisi e dell'insolvenza da sovraindebitamento: si ha in tal caso un'ipotesi singolare e nuova di para-composizione della crisi, in cui l'esdebitazione non è il risultato finale ma si può ottenere senza passare da alcuna procedura (Lamanna).</i></p>



<p>Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.</p> <p>3. La domanda di esdebitazione e' presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;</p> <p>b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</p> <p>d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.</p> <p>4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:</p> <p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p> <p>c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</p> <p>d) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.</p>	<p>del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.</p> <p>3. La domanda di esdebitazione e' presentata per il tramite dell'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.</p> <p>4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.</p> <p>5. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della</p>	
---	---	--



<p>5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.</p> <p>6. I compensi dell'OCC sono ridotti della meta'.</p> <p>7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.</p> <p>8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute piu' opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La</p>	<p>concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.</p> <p>6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della meta'.</p> <p>7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.</p> <p>8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute piu' opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori e il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione e' soggetta a reclamo da presentare al tribunale; del collegio non puo'</p>	
--	---	--



<p>decisione e' soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.</p> <p>9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestivita' del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.</p> <p><i>[1] Rubrica sostituita dall'articolo 31, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. Per la decorrenza vedi l'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 147/2020 medesimo.</i></p> <p><i>[2] Comma modificato dall'articolo 31, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. Per la decorrenza vedi l'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 147/2020 medesimo</i></p>	<p>far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p> <p>9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.</p>	
---	---	--